

E 1900

DISCORSO

PRONUNCIATO DAL SENATORE

ORONZO QUARTA

PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

NELLA

Assemblea generale del 5 gennaio 1908



ROMA

TIPOGRAFIA DELL'UNIONE COOPERATIVA EDITRICE

Via Federico Cesi, 45

1908



Eccellenze, Signori,

Attraverso i lieti e i tristi eventi, il tempestoso agitarsi delle passioni di parte, i plausi e le censure, non di rado, aspre e violente, Voi avete, come sempre, spiegata nel decorso anno la vostra funzione di giustizia obiettiva, serena, e compiuto così un onesto, ragguardevole lavoro, non disomigliante da quello degli anni precedenti.

Non è più tra noi Ugo Petrella. Dubitando egli che le sue condizioni di salute gli consentissero di continuare, con là sua abituale scrupolosa diligenza e ponderazione, l'immane lavoro, a cui erasi sempre per lo innanzi sobbarcato, prima che codesta temuta manchevolezza potesse in una qualsiasi maniera apparire, chiese ed irrevocabilmente volle il suo collocamento a riposo, lasciando di sè nell'animo di tutti, e di me specialmente, che l'ebbi compagno fin dai miei primi passi nella carriera giudiziaria, desiderio grandissimo.

Un saluto di cuore, con l'augurio fervidissimo che viva, felicemente e lungamente viva.

Luigi Righetti anch'egli si diparte da noi, per recarsi alla sua diletta Firenze ad assumere in quella Corte di Cassazione il grado supremo di Procuratore Generale, a cui il suo intelletto, la sua dottrina, e, quel ch'è più, il suo sempre fiero e purissimo sentimento di giustizia lo hanno elevato.

Ne conforta il pensiero, che a sostituire codesti alti ed egregi magistrati siano stati rispettivamente eletti Luigi

Lucchini e Lodovico Mortara; entrambi note e grandi illustrazioni della scienza del diritto.

Ai colleghi ed amici carissimi Ottorino Pianigiani e Francesco Corbo, sebbene ne dolga di non averli più tra le nostre file, ove grandi servigi han resi all'amministrazione della giustizia, facciamo i più vivi e cordiali rallegramenti per essere stati assunti al seggio altissimo di Primo Presidente, l'uno della Corte d'Appello di Catania, l'altro della Corte d'Appello di Messina, nel quale potranno essi ancora più ampiamente esplicare la loro opera feconda e illuminata.

A Costantino Orilia, caro a tutti e da tutti ammirato per la svegliatezza del suo ingegno, per la grande bontà del carattere, e per la purezza della sua coscienza, auguriamo che possa per lungo volger di tempo godere, dopo tanti anni di lavoro, l'onesto e tranquillo riposo, che, da lui chiesto, gli si è conceduto.

Ad Enrico Caselli, carissimo amico mio, che tutti ammirammo per la grande svegliatezza e singolare prontezza del suo ingegno, e che a tutti con la squisita bontà del suo carattere ispirava schietta e cordiale simpatia, quel che più suoni per Lui culto e reverenza, con un saluto riboccante di affetto e di ammirazione al nostro vecchio ed illustre amico e collega, Emanuele Basile, che così degnamente, così egregiamente lo ha sostituito.

Ed un pensiero mesto ed affettuoso alla cara memoria di Antonio Pugliese e di Pasquale Carotenuto, dei quali tutti rammentiamo la semplicità e cortesia degli atti, la naturale e non affettata modestia, l'ansia perenne di compiere scrupolosamente il proprio dovere.

* * *

Riassumendo nelle sue grandi cifre il lavoro da voi compiuto, risulta che in materia civile, dal 1º gennaio al 31 dicembre 1907, sono stati esauriti 948 ricorsi, ne rimangono

pendenti 460. Dei 948 esauriti, 686 sono stati trattati dalla Sezione civile, 262 dalle Sezioni unite; e dei 460 pendenti, 394 sono di competenza della Sezione civile, 66 di competenza delle Sezioni unite. Dei 686 ricorsi trattati dalla Sezione civile, per 41 vi è stata rinunzia, per 45 vi è stata dichiarazione d'inammissibilità, 242 sono stati accolti, 360 rigettati, e sopra 37 le conclusioni del P. M. non furono conformi alle sentenze. Dei 262 ricorsi trattati dalle Sezioni unite, sono stati definiti con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria 39, d'incompetenza 57, di competenza della Sezione civile 13, di competenza delle Sezioni unite 4, di competenza delle Cassazioni territoriali 46, con rinuncia 6, con dichiarazione d'inammissibilità 1, con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata 42, ai sensi dell'art. 547 proc. civ. 7, senza rinvio 6, con rigetto 41. Le difformità tra le conclusioni del Pubblico Ministero e le sentenze su tutti i 262 ricorsi furono 12.

* * *

Alla Commissione del gratuito patrocinio, presieduta sempre dal già nostro venerando collega, commendatore Civeletti, al quale mando i più felici auguri, sono pervenuti, fino al 31 dicembre 1907, 195 ricorsi; ne sono stati esauriti 184, ne rimangono pendenti 11. Dei 193 esauriti, 82 sono stati rigettati, 73 sono stati ammessi per ricorrere, 29 per resistere.

Dei ricorsi interposti con l'ammissione al gratuito patrocinio, 32 vennero accolti, 4 vennero respinti, 37 sono ancora pendenti.

Queste cifre sono abbastanza eloquenti per dimostrare con quanto zelo, con quanta ponderatezza e giustizia abbia la Commissione compiuto il suo mandato.

* * *

Dal confronto con gli anni precedenti, apparisce che il numero dei ricorsi non aumenta; anzi può dirsi che, sebbene in tenui proporzioni, diminuisca.

Ma se diminuisce, o certamente non aumenta, la litigiosità civile, e il relativo numero dei ricorsi per cassazione, aumenta però di anno in anno la litigiosità amministrativa e quindi il numero dei ricorsi alla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, ove i ricorsi pervenuti nel 1904 furono 818, nel 1905 873, e ben 1288 nel 1906.

Il quale fenomeno di decremento dall'una parte, e di aumento dall'altra, trova la sua spiegazione in ciò che, mentre ogni dì più si riduce ed assottiglia la giurisdizione comune, con la istituzione di sempre nuove attribuzioni e giurisdizioni, speciali e amministrative, quella invece del Consiglio di Stato, che è al di sopra di queste, per ragione inversa, si allarga ed eleva. Sono troppi, come bene osserva il Perla,¹ i contrasti e conflitti d'interessi, ai quali dànno occasione gli uffici e le ingerenze sempre crescenti dello Stato, nell'attività sociale, i rapporti sempre più numerosi degli individui con la pubblica amministrazione, e le correlate speciali giurisdizioni, perchè si possa mantenere una moderazione nello sviluppo della litigiosità amministrativa. L'incremento di questa è favorito e secondato dalla stessa tendenza della legislazione italiana, che va allargando sempre più con nuove attribuzioni la sfera speciale delle competenze di *merito* del Consiglio di Stato, segnando l'avvenire della suprema giurisdizione amministrativa, non in un semplice e formale sindacato di legalità, ma in una funzione di equità e di giustizia.

* * *

Sono già fréquenti i giudizi relativi ad infortuni avvenuti nell'esercizio e per l'esercizio delle automobili, dove,

com'era naturale, sonosi sollevate questioni di responsabilità penale e civile a carico del proprietario, del locatore o del conduttore dell'automobile, la cui soluzione ha presentate e presenta molteplici e gravi difficoltà, dubitandosi, e non senza serio fondamento, che possano ad esse applicarsi puramente e semplicemente i principi del diritto comune.

Nell'Inghilterra e in America, dove ancora non pare che una legge speciale sia stata fatta, i giureconsulti e la giurisprudenza si sono manifestati nel senso, che, per esserci responsabilità a carico dell'automobilista, occorra venga dimostrato ch'egli sia, conforme alla legge comune, in colpa; ma d'altra parte ritengono, che si abbia da presumere vi sia sempre colpa là dove si cagioni danno, movendo dal concetto che, allorquando egli circola per le pubbliche vie, sapendo che s'incontrerà certamente con altre persone, debba supporsi che assuma l'obbligo d'impedire ad ogni costo che la sua macchina rechi altrui pregiudizio. Donde la conclusione, che, se sopravviene un infortunio, si abbia a ritenere che l'automobilista abbia contravvenuto al suo obbligo, e sia perciò in colpa e responsabile.²

Nel Belgio, ove sonosi anche più sollevate su questo punto controversie, venne presentato, nel luglio del 1906, al Senato da parecchi senatori un progetto, preceduto da dotissima relazione, sulla responsabilità dei proprietari e conduttori delle automobili; e due sullo stesso argomento, d'iniziativa parlamentare, ne sono stati presentati alla Camera dei deputati in Francia addì 5 dicembre e 7 luglio 1906, oltre un terzo compilato dalla Società degli studi legislativi.³

Tutti gli accennati disegni di legge⁴ s'ispirano sostanzialmente a questi concetti fondamentali: Che in materia di infortuni nello esercizio delle automobili il principio del rischio sia inerente alla proprietà delle automobili medesime, da cui naturalmente, nel caso d'infortunio, sorge un'azione di responsabilità contro il proprietario dell'au-

tomobile, indipendente dalla prova di qualsiasi colpa nel conduttore;⁵ Che, ove si voglia escludere il rischio professionale, debba ammettersi l'inversione della prova, e tenersi perciò sempre in colpa l'automobilista e responsabile, sino a che non si dimostri la esistenza di una colpa grave nella vittima dell'infortunio; Che faccia mestieri creare, pel ricupero delle relative indennità, un fondo di garanzia, formato da centesimi addizionali alla tassa principale degli automobili, a fine di assicurare la riparazione effettiva di tutti gli infortuni, anche quando gli autori siano insolventi, o rimangano ignoti; Che il proprietario, il conduttore od occupante di un'automobile, il quale sia fuggito od abbia tentato di fuggire, dopo aver cagionato un infortunio, debba ritenersi responsabile di delitto e punibile a termini degli articoli 319 e 320 del Codice penale francese.⁶

« Nous nous défendons — scrive Berthelemy⁷ — contre des hardis sportsmen, qui en prennent trop légèrement à leur aise avec la vie ou la propriété de leurs semblables, et qui ont volontiers ce sentiment qu'en payant leurs primes d'assurances ils s'évitent tous scrupules de conscience. Ceux-là, cependant, ne sont heureusement pas tous les automobilistes, et nous n'en saurions vouloir à tous du tort reconnu de quelques-uns.

« En bons Français que nous sommes, nous apprécions à son juste prix la grande, la belle industrie de l'automobile, où la France tient un rang si glorieux. Nous serions navrés qu'on nous supposât indifférents au risque de lui nuire. Nous ne voudrions pas qu'on nous crût capables de prendre aussi facilement et aussi légèrement notre parti du dommage indirect que nos règlements peuvent lui occasionner, que les mauvais chauffeurs prennent leur parti de la désolation qu'ils peuvent semer sur leur passage.

« Pourvu qu'elle soit modérée et sagement conçue, nous ne croyons pas qu'une législation spéciale à l'automobilisme soit un danger pour l'industrie de l'automobile.

« Nous voulons une loi spéciale. Vous réclamez le droit commun. Où est la logique? S'agit-il de situations communes? S'agit-il d'un usage normal de la voirie? Il n'est vraiment pas normal, il n'est pas commun que sur la grande route un véhicule puisse circuler à la vitesse d'un train rapide. On a fait des lois spéciales pour la circulation des trains, parce que les trains sont des véhicules d'une nature spéciale. On leur a même construit des voies spéciales. Si, — comme nous l'espérons tous — l'automobilisme se développe largement, on pourra peut-être s'organiser à des routes spéciales, réservées à ce genre de circulation. En attendant, puisqu'il s'agit d'un usage certainement spécial de la voirie, nous sommes dans la logique en réclamant des mesures spéciales de police.

« Il n'est vraiment pas raisonnable de soutenir que l'automobilisme et l'hippomobilisme sont assimilables, et que ce qui convient à l'un convient à l'autre. L'automobilisme est un sport nouveau qui constitue un usage particulier des voies publiques. A des situations spéciales, il faut des mesures spéciales ».

Non conviene, forse, sottoporre a speciale studio ed esame anche in Italia codesto argomento, e richiamarvi in particolar modo l'attenzione della Commissione reale di riforma del diritto privato, per istabilire con apposito provvedimento legislativo norme certe e conformi alla natura propria di questa nuova situazione giuridica, che sorge da una nuova creazione e operazione industriale, la quale si allarga e progredisce con vertiginosa rapidità?

La necessità, direi anzi urgenza, di siffatto provvedimento, si appalesa anche da ciò che, appunto per la insufficienza o inapplicabilità delle attuali disposizioni del diritto comune, in quasi tutti gli infortuni, più che il 50 per cento, come rilevasi dai dati statistici che ho raccolti,⁸ mal si riesce ad accettare e far valere la penale o la civile responsabilità, in quanto spesso i conduttori delle automobili, nel caso d'in-

fortunio, si spingono alla estrema velocità, sottraendosi così ad ogni possibile constatazione generica o specifica; e quando ciò non avvenga, e si giunga a fare i necessari accertamenti, raro è poi che si possa dimostrare il concorso di tutte quelle condizioni che, secondo il diritto comune, sarebbero indispensabili per poterli dichiarare in colpa e tenuti al risarcimento dei danni, non altrimenti che avviene in Francia, dove, come scrive Ambroise Colin: « Dans un grand nombre de cas, il n'y a pas de témoins du sinistre; il est donc impossible de déterminer dans quelles conditions l'accident s'est produit. D'ailleurs, les automobilistes proclament assez haut que les profanes ne sont pas compétents pour déterminer si l'automobiliste était ou non en faute, par exemple s'il marchait à la vitesse réglementaire. La situation est donc la suivante. D'une part, ils refusent de payer toute indemnité si la victime ne fait pas la preuve de leur faute. Et d'autre part, ils récusent *a priori* toute preuve produite à leur écontre, par exemple la contravention au vol ».⁹

Sarebbe in verità singolare che solo l'Italia non se ne dovesse occupare e preoccupare mentre che, oltre la Francia ed il Belgio, anche tutti gli altri popoli civili han sentito e sentono il bisogno di speciali e pronti provvedimenti.

« Mais, messieurs,— diceva nel maggio del 1907 lo stesso Ambroise Colin,— ce n'est pas seulement le projet belge qui témoigne d'un mouvement général de tous les peuples civilisés dans la voie où nous voudrions voir entrer enfin la législation française. Il y a aussi un projet pour l'Allemagne. Si, là-bas, le gouvernement impérial, sous la pression vraisemblable de très hautes influences, a paru renoncer, comme le rappelait M. Hennequin, à la partie de ce projet qui établissait une solidarité légale entre les automobilistes, et cela, M. Hennequin a bien voulu le reconnaître, non sans heurter l'opinion exprimée par l'unanimité des orateurs qui ont pu faire entendre leur voix, il y a en

revanche une partie du même projet qui surnage, en attendant que l'autre revienne à la surface : c'est précisément la partie qui a trait au renversement de la preuve. Ce système a été consacré formellement par une loi danoise récente (elle est exactement du 30 mars 1906). C'est aussi le système du projet autrichien et celui du Conseil fédéral suisse. Ces deux derniers, à peu près identiques, établissent le principe de la responsabilité de l'automobiliste et ne permettent son exonération que moyennant la preuve de la faute d'un tiers, de la faute (quelconque) de la victime ou celle de la *force majeure*, entendue au sens allemand du mot, c'est-à-dire d'une façon beaucoup plus restreinte que nous ne l'entendons chez nous ».

È, nello interesse di tutti, io stimo, nello interesse, cioè, degli automobilisti, e nello interesse del pubblico, che lo esercizio delle automobili sia ben disciplinato così nel suo funzionamento, come nei suoi rapporti giuridici; poichè in tal modo soltanto potrà avere quello ulteriore e rapido sviluppo a cui è destinato. Non attendiamo che gli inconvenienti già deplorati si abbiano ad accrescere e divenire più gravi, per poi affrettarci a riparare con provvedimenti intempestivi, o, peggio ancora, tolti da legislazioni forestiere, spesso non corrispondenti o disadatti alle nostre peculiari condizioni, e perciò inefficaci a raggiungere lo scopo.¹⁰

* * *

Anche la novella posizione economico-sociale della donna, dipendente dalla grande e poderosa attività personale, che essa oggi pone e spiega, o nelle industrie, o nelle arti, o nelle professioni, ritraendone talvolta non ispregevoli guadagni, presenta una condizione giuridica nuova, ed acuisce e rende più grave il problema sulla necessità o meno dell'autorizzazione maritale nei giudizi, o nei negozi giuridici ch'ella istituisca e compia. Sarà necessaria codesta autorizzazione anche pei

giudizi, per le alienazioni, per gli acquisti, per le transazioni ed altri consimili atti, eccedenti la semplice amministrazione, quando riguardino esclusivamente, o lo espliamento della sua attività personale, o il prodotto del suo lavoro? Nella pratica e nella nostra giurisprudenza, quantunque la controversia non sia stata peranco, che io sappia, portata avanti questo Collegio Supremo, vi è grande discrepanza, come grandissima era in Francia, ove perciò nel 13 luglio dello scorso anno è stata promulgata una legge speciale.¹¹ La quale, ispirandosi in gran parte al Codice germanico, stabilisce che la donna maritata abbia, sui prodotti del suo lavoro e i risparmi da quelli dipendenti, i medesimi diritti di amministrazione, che l'art. 1449 del Codice napoleonico le attribuisce quando sia separata di beni; e quindi ne ha la libera amministrazione, può disporne ed alienarli a titolo oneroso, impiegarli in acquisto di beni mobili od immobili, e può stare in giudizio in tutte le relative contestazioni, senza che l'autorizzazione maritale o giudiziale sia necessaria.

Parmi che pur questo sia argomento per noi meritevole di studi e di speciali provvedimenti legislativi; tanto più che mi è occorso in taluni casi di rilevare, che del concedere o meno l'autorizzazione maritale si faccia indegno mercato.

Se si vogliono evitare quelle che sono, od appariscono, esagerate aspirazioni del femminismo, bisognerà cominciare dal riconoscere e far valere almeno quelle che s'impongono, io credo, perchè discendono logicamente e legittimamente dalle mutate condizioni economico-giuridico-sociali della donna. Già sin dal 1897¹² ebbi ad accennare, come l'istituto della maritale autorizzazione, per quanto non si dicesse, rappresentava in realtà nient'altro che una delle reminiscenze della vecchia incapacità femminile, la quale era in aperta opposizione con l'attuale egualanza della donna, che costituisce ormai un postulato fuori di ogni possibile contestazione.

Onde mi pareva, come già era parso al Pisanelli, e, più che mezzo secolo innanzi, a Pellegrino Rossi, che su questo punto il Codice civile francese, a cui erasi ispirato il Codice civile italiano, fosse rimasto in grande disarmonia con le condizioni economiche ed i bisogni sociali odierni, e che però convenisse cancellare la maritale autorizzazione, non potendo l'attività giuridico-economico-sociale della donna rimanere inerte, vincolata, inceppata, di fronte a tanta necessità e rapidità di movimento, che oggi investe ed incalza in tutte le sue diverse e molteplici contingenze ed espli-
cazioni, la vita civile, economica e commerciale del Paese.

Ma, se non si è stimato e non si stima conveniente sopprimere addirittura l'istituto della maritale autorizzazione, sembra non possa dubitarsi che faccia mestieri ridurlo e richiamarlo in fra giusti limiti, e lasciare che la donna maritata possa almeno esser libera amministratrice e dispositrice di quello che è il prodotto del suo lavoro, di quello che è propriamente ed assolutamente *suo*, quasi potrebbe dirsi *sangue* del suo *sangue*, salvo, bene inteso, in lei, sempre e prima di tutto, l'obbligo, come nel marito, di concorrere alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.

Só' che vi sia già in vista la grande riforma di tutta la legislazione del diritto privato. Ma per le grandi cose si richiede di regola gran tempo, e non sarebbe pertanto inopportuno che, in attesa delle generali e radicali riforme, si facesse questa piccolissima sulla maritale autorizzazione, la quale certamente non costituirebbe pregiudizio od ostacolo, ma rappresenterebbe anzi un eccitamento alla compilazione e promulgazione di quelle.

Anche in Francia, prima che in Italia, si è visto e riconosciuto che tutto il Codice civile, tutto il diritto privato debba essere ritoccato, riformato e messo in armonia con le nuove condizioni ed esigenze della odierna sociale comunanza, e già venne all'uopo da parecchi anni istituita una Commissione composta dei più grandi giureconsulti fran-

cesi. Ma non si è tuttavia momentaneamente dubitato, che convenisse infrattanto formare e promulgare una legge speciale, che riducesse o limitasse, nei sensi su accennati, l'istituto della maritale autorizzazione.

*
* *

In materia penale, l'istituto della condanna condizionale ha avuto ancora nel 1907, come era da prevedere, un più ampio svolgimento. Mentre infatti dal 1º gennaio del 1905 al dicembre del 1906 le condanne condizionali pronunziate, e non ammesse, su domanda degli imputati o del Pubblico Ministero, e quelle applicate d'ufficio, furono complessivamente 111,265, dal 1º gennaio al 30 novembre 1907, ne sono state pronunziate, non ammesse, ed applicate d'ufficio, 118,348.

Le domande proposte dagli imputati innanzi alle Corti di appello furono 3554, dinanzi ai Tribunali 23,680, dinanzi alle Preture 38,456; ne furono accolte dalle Corti d'appello 2407, dai Tribunali 16,385, dalle Preture 25,996; in totale ne furono accolte 44,788; ne furono respinte dalle Corti d'appello 1076, dai Tribunali 7273, dalle Preture 12,553; totale 20,902.

Dal Pubblico Ministero ne furono proposte dinanzi alla Corte d'appello 255, innanzi ai Tribunali 6188, innanzi alle Preture, 15,042; in totale 21,485. Delle quali furono accolte dalle Corti d'appello 258, dai Tribunali 5458, dalle Preture 12,812, totale 18,528; ne furono respinte dalle Corti d'appello 52, dai Tribunali 674, dalle Preture 2231; totale 2957.

Ne furono applicate d'ufficio, dalle Corti d'appello 346, dai Tribunali 5258, dalle Preture 25,569; totale 31,173.

Sicchè, nel complesso, la condanna condizionale venne applicata in 94,489 sentenze, ed in 23,859 non venne ammessa.

Raffrontando tutte le condanne condizionali pronunziate (94,489), con le domande che vennero respinte (23,859) ne risulta, che queste siano con quelle ad un dipresso nella proporzione del 24 %, come nel predetto periodo di tempo, dal 1º gennaio 1905 al dicembre 1906, nel quale raffrontando le condanne condizionali pronunziate (85,259) con le domande respinte (26,688) ne risulta, che le une furono con le altre nella proporzione di poco meno del 23 per cento.

Sono state poi revocate, a norma della seconda parte dell'art. 3 della legge, dalle Corti d'appello 56, dai Tribunali 923, dalle Préture 1822; totale 2801.

Non si può ormai più dubitare che l'istituto della condanna condizionale abbia avuto dalla Magistratura italiana quella larga e razionale applicazione, che era nei voti di tutti. Ma, come già ebbi a notare l'anno scorso, dal più ampio e progressivo suo svolgimento, non è ancora da argomentare, che l'istituto della condanna condizionale produca gli sperati ed attesi favorevoli risultati nel magistero penale, il cui scopo precipuo, se non unico, è quello della emenda dei condannati. Bisognerà almeno, lo ripeto, che passino cinque anni, ossia il periodo di tempo massimo durante il quale l'esecuzione della condanna può rimanere sospesa, per vedere se ed in quali proporzioni le condanne condizionali pronunziate, si siano poi revocate per altri reati, che siansi in seguito commessi, e quindi se e sino a qual punto lo scopo dell'emenda siasi raggiunto.

E mi permetto di esprimere anche un dubbio, il dubbio che non ci si metta sulla china di andare a cadere nello eccesso opposto a quello di una soverchia rigidezza che in sul principio si temeva, e si venga a largheggiare troppo ed a pronunziare la condanna condizionale, senza il necessario discernimento e la richiesta ponderazione. Il dubbio mi è sorto specialmente, perchè dalla statistica ho rilevato che un terzo delle condanne condizionali, ossia 31,179, fu-

rono applicate d'ufficio. Fa d'uopo non obliare, che lo scopo precioso della condanna condizionale sia quello della emenda e del ravvedimento dell'imputato.

Occorre nei singoli casi bene esaminare se, tenuto conto dell'indole del reato, delle speciali circostanze di fatto, e più ancora delle condizioni e qualità personali del giudicabile, l'accennato scopo possa con la condanna condizionale raggiungersi, o possa questa invece servire di incitamento e di mezzo alla consumazione di novelli reati. L'uno e l'altro eccesso potrebbero essere esiziali alla giustizia, ma forse, anche più del primo, il secondo.

* * *

Non è mancato pur nel 1907 una notevole diminuzione di ricorsi.

Nel 1906, infatti, oltre 379 ricorsi pendenti al 1º gennaio, ne pervennero alla I Sezione penale, fino a tutto il dicembre, 3325; onde si ebbe un totale di 3704 ricorsi.

Nel 1907, invece, oltre 395 ricorsi, che davanti la stessa I Sezione rimasero pendenti alla fine del 1906, ne sono successivamente pervenuti 2708; sicchè si ha un totale di 3103 ricorsi.

Innanzi alla seconda Sezione erano al 1º gennaio 1906 pendenti 2919 ricorsi, e ne pervennero a tutto il dicembre 11,392; totale 14,311.

Al 1º gennaio 1907 invece vi erano pendenti 1015 ricorsi, ne sono pervenuti fino a tutto il dicembre 8231; totale 9246, ossia 5065 ricorsi in meno del precedente anno 1906.

Dei 3103 ricorsi innanzi alla I Sezione ne sono stati esauriti 2872:

per recesso del ricorso	94
per estinzione dell'azione penale	240
per inammissibilità	718

discussi e rigettati contro sentenze di pretori.	330
accolti.	88
discussi e rigettati contro sentenze di Tribunali	383
accolti.	86
discussi e rigettati contro sentenze di Corte d'appello	172
accolti.	27
discussi e rigettati contro sentenze di Sezione di accusa	17
accolti.	5
discussi e rigettati contro sentenze di Corte di assise.	671
accolti.	35

I ricorsi rimasti pendenti a tutto il dicembre 1907 sono 231.

Si sono inoltre risolti e definiti dalla stessa prima Sezione 295 conflitti con designazione di magistrati, rimanendone pendenti 9.

Vi sono state 29 decisioni per rimessione di causa da uno ad altro magistrato per motivi di pubblica sicurezza o di legittima sospicione e rimasti pendenti 9.

Vi sono stati ricorsi per revisione 3 e decisi a tutto il 31 dicembre 1907 n. 3.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 147 sentenze.

Dei 9246 ricorsi avanti la II Sezione, ne sono rimasti pendenti 883, tanti quanti sono appena bastevoli per fornire la materia necessaria al lavoro dei primissimi mesi del corrente anno; ne sono stati esauriti 8363, dei quali 3835 senza discussione dei motivi, ossia 146 per rinunzia, 276 per estinzione dell'azione penale, 3513 per inammissibilità del ricorso.

Ne sono stati esauriti con discussione dei motivi 4428, ossia contro sentenze di pretori, rigettati 80, accolti 7, contro sentenze di Tribunali, rigettati 1448, accolti 165, contro sentenze di Corte d'appello rigettati 2495, accolti 226.

La medesima II Sezione ha pronunziato inoltre 6 annullamenti nell'interesse della legge, e 1 per ricorsi in via di revisione.

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte in 160 sentenze.

* * *

La elevata ed anormale cifra di annullamenti, che, in ispecie per quanto concerneva le sentenze dei pretori, ebba a rilevare nel decorso anno, e che mi parve dipendesse in gran parte dalla poca diligenza, e dall'abituale inosservanza di talune delle forme più sostanziali, che la legge impone nello svolgimento dei giudizi, e nella compilazione delle sentenze, tantochè reputai mio dovere richiamare su codesta importantissima parte di servizio la speciale attenzione degli illustri capi delle Corti d'appello, sono lietissimo di aver constatato, e di potere ora manifestare, che nel 1907 non siasi riprodotta.

La proporzione infatti dei ricorsi accolti di fronte ai rigettati dalla I Sezione, che nel 1906 fu, poco più poco meno, del 20 per cento, per quelli concernenti sentenze di pretori, sentenze di Tribunali, sentenze di Corte d'appello e sentenze di Sezione d'accusa, del 4 $\frac{1}{2}$ per cento negli altri contro sentenze di Corti d'assise, è invece nel 1907, del 18 per cento riguardo a quelli contro sentenze di Pretori, Tribunali e Corti d'appello, del 4 per cento nei ricorsi contro sentenze di Corti d'assise.

E gli annullamenti pronunziati dalla II Sezione, che nel 1906 furono in una proporzione molto maggiore di quelli pronunciati dalla I Sezione, e specialmente per quanto attiene ai ricorsi contro sentenze di pretori, ove gli annullamenti furono poco meno del 50 per cento dei ricorsi discussi, si sono nel passato anno ridotti alla proporzione dell'8 per cento riguardo alle sentenze dei Pretori, del

10 per cento riguardo alle sentenze dei Tribunali ed a quelle delle Corti di appello.

* * *

La diminuzione dei ricorsi, cominciata nel 1905, aumentata nel 1906, e divenuta anche maggiore nel 1907, poteva fare argomentare, ed a me infatti arrise per un momento il pensiero, che il graduale ridursi del numero dei ricorsi dipendesse, in parte almeno, da graduale decrescimento della delinquenza. Ma le più esatte e minuziose ricerche all'uopo eseguite, ebbero invece a dimostrarci che la diminuzione dei ricorsi, se, pur non escludendo del tutto il concorso di altre cause accidentali, poteva con fondamento affermarsi che avesse origine dall'applicazione della legge sulla condanna condizionale, non potevasi di certo ritener che derivasse dal decrescere della delinquenza, la quale, pur troppo, è invece in un crescendo sempre continuo, come dolorosamente si apprende, tra altro, da una ampia e dotta relazione, che in argomento venne presentata nel luglio del passato anno alla Commissione per la statistica giudiziaria, dal suo illustre direttore generale Carlo De Negri,¹³ e da altri dati statistici che, per quanto particolarmente concerne il 1906, ho raccolti io personalmente dai discorsi dei Procuratori Generali di Corte d'appello, col gentile e prezioso sussidio di Alessandro Aschieri, che è tra i più intelligenti e distinti studiosi e cultori delle statistiche discipline.

Quello che più turba e stringe il cuore è il rilevare, che là dove la delinquenza *più batte le ali e si espande* sia tra i minorenni dai nove ai quattordici, dai quattordici ai diciotto, dai diciotto ai ventun anno.¹⁴

Non è in verità solo in Italia che abbiamo a deplorare questo fenomeno; eccettuata forse l'Inghilterra, esiste e si deplora anche in quasi tutti gli altri Stati, e specialmente in quelli che siano muti, o quasi, di ogni luce d'istruzione,

o dove sia più vivo e ardente il desio dei subiti guadagni, più fiacchi, o più scomposti, i vincoli della famiglia, più profonda e più estesa la intemperanza, più negletta la educazione.

Da ogni parte si reclamano pronti ed efficaci provvedimenti, preoccupati, più che del presente, dello avvenire, essendo ben chiaro, che la corruzione e delinquenza attuale dei fanciulli racchiuda e rechi la maggiore corruzione e delinquenza futura degli adulti; e che i piccoli delinquenti d'oggi saranno i grossi e più pericolosi delinquenti di domani.

Non v'ha paese civile, il quale non senta la urgente necessità di porre un argine a codesto rovinio morale e civile, che ne minaccia, e non diriga tutti i suoi sforzi ad impedire, che il malseme penetri nell'*età novella*, e che, penetrato, vi riforisca e fecondi. I quali sforzi, è penoso il constatarlo, si rivelano per ora insufficienti ed inefficaci, tostochè la marea del malcostume e del delitto avanza e dilaga ogni dì più tra i fanciulli e gli adolescenti.

Dalle relazioni-statistiche innanzi accennate si desume, che dal 1890 al 1900 si è avuto l'aumento di oltre un terzo nel numero effettivo dei minorenni condannati (da 30,108 a 43,684); e, in proporzione al totale dei condannati, l'aumento si elevò da un quinto ad un quarto. Le quali cifre divennero anche maggiori negli anni successivi, risultando che nel 1904 i minorenni condannati furono in totale 62,437, 67,944 nel 1905; e dai discorsi inaugurali dei Procuratori Generali delle Corti d'appello, da me letti, ho raccolto che nel 1906 le condizioni, lungi dal migliorarsi, siansi ancora peggiorate. Nè deve omettersi di osservare, che le suaccennate cifre rappresentino solo una parte (la più grave certamente), poichè ne rimane escluso, non essendo stato possibile accertarlo, il numero complessivo dei minorenni imputati, che furono prosciolti, i quali debbono rappresentare una cifra rilevante, se si pon mente che l'*età* è causa per

sè stessa di proscioglimento, e che da sè sola ne fa assolvere ben *cinquemila*, per mancanza di discernimento.

A questi sono poi da aggiungere i fanciulli ricoverati per correzione paterna, molti dei quali sono piccoli delinquenti, provvidamente sottratti all'onta del giudizio, come anche i minorenni oziosi e vagabondi ricoverati in base all'art. 114 della legge sulla pubblica sicurezza; e si avrà ben donde ad argomentare quanto sia grave e sconsigliabile la ascensionale estensione della corruzione tra quelli che racchiudono le speranze dell'avvenire, in ispecie quando si consideri, che essa penetra e si estende non solo tra i giovani, i quali hanno compiuto i 18 anni e non superato i 21, ma anche, e forse più, tra i giovanetti dai 14 ai 18, e dai 9 ai 14 anni.

Le proporzioni percentuali dei minorenni condannati rispetto al totale dei condannati differiscono poco da 20 a 22 condannati su 100, nelle diverse regioni, e soltanto nel Piemonte e nella Lombardia si ha un massimo di 27 condannati. In relazione agli abitanti però il loro numero è assai più elevato nelle provincie meridionali. Mentre infatti negli Abruzzi e nel Molise vi sono 1123 condannati minorenni per 100,000 abitanti di età maggiore, 1075 nella Basilicata, 1109 nelle Calabrie, ecc., l'Emilia non ne ha che 256, la Lombardia 267, il Veneto 273, il Piemonte 283.

Anche più doloroso è il fatto che, mentre le proporzioni con gli abitanti per il quinquennio 1896-1900 sono per i compartimenti di tutta l'Italia superiore o centrale, compreso il Lazio, minori di quelle corrispondenti del quinquennio 1891-1895, per tutti gli altri compartimenti (meridionali e insulari) invece i rapporti del quinquennio 1896-1900 sono maggiori; il che denota un effettivo e sempre crescente peggioramento delle condizioni di queste regioni rispetto alla delinquenza dei minorenni.

Fur nella recidiva i fanciulli e gli adolescenti hanno il primato (triste primato!) su gli adulti. I maggiorenni

da 28 su 100, quanti erano stati nel quinquennio 1891-1895, salirono a 33,5 nell'ultimo quinquennio, ed i minorenni crebbero da 16 a 19. La quale ultima cifra, col relativo aumento, quando si rifletta, che sia molto breve il tempo dai 14 anni ai 21, durante il quale i minorenni avevano potuto rendersi recidivi, apparirà assai più grave in confronto di quella dei maggiorenni.

E le cose, pur troppo, non cangiano, già lo accennai, negli anni successivi fino al 1906. « Un'altra risultanza, scriveva nella sua relazione del 1907 un illustre Procuratore generale di Corte d'appello,¹⁵ e quelle degli altri sono conformi, un'altra risultanza che in ogni anno si ripete con monotono uniforme rintocco, ma pur sempre grave, è quella del numero rilevante dei minorenni imputati — giudicati e recidivi — risultanza scoraggiante, che dà la certezza che, o per l'influenza dell'ambiente privato, o per quella dell'ambiente sociale, o per la mala costituzione della famiglia, o per la deficiente educazione, il delitto si manifesta precoce allargandosi alle generazioni novelle.

« Fenomeno questo che dal 1870 in poi si riscontra in quasi tutte le statistiche degli Stati Europei, e che rivela piaghe sociali, che attengono all'abbondanza dei fanciulli, che crescono senza fede che li sostenga, senza un esempio vivo di operosa virtù, che li conforti ».

*
* *

Conviene dunque riconoscere, che gli attuali ordinamenti, i mezzi finora adoperati siano disadatti, o poveri ed insufficienti, certamente inefficaci, e faccia quindi mestieri che siano profondamente trasformati, o che vengano integrati con altri novelli, i quali valgano, come un supremo interesse sociale urgentemente esige, se non a spengere, ad arrestare il male, che perennemente e più si aggrava.

Le leggi — dice il senatore Berenger,¹⁶ parlando delle leggi ora vigenti in Francia, e le nostre non sono sostanzialmente

diverse da quelle — tengono senza dubbio conto della incoscienza propria del fanciullo, e permettono, anzi impongono ai magistrati, di attenuarne la pena, o ancora di sostituire alla pena comune il rinvio ad un riformatorio od istituto di correzione. Ma egli è però quasi sempre, nel caso di delitto, rinchiuso preventivamente nel carcere, condotto innanzi al Pretore od al giudice istruttore, deferito al Tribunale, sottoposto ad un dibattimento pubblico e ad un giudizio penale. Or non ve ne ha un solo di codesti atti, il quale non presenti per lui, sotto il punto di vista della sua moralità e del suo avvenire, i più gravi inconvenienti, e non eserciti sull'animo suo la più triste influenza. Messo nella comune prigione, va di regola incontro a perniciosi contatti; se viene isolato, nell'ozio e nella solitudine della cella, il turbinio delle sue passioni già sconvolte più lo incalza e travolge. La successiva comparizione avanti il giudice istruttore, poi davanti il Tribunale, soventi lo famigliarizza con l'apparato e dibattito giudiziario, gli affievolisce quel salutare sentimento di pudore e trepidazione, che può costituire freno efficace nel suo avvenire; e messo in scena, facendone di lui quasi il protagonista del pubblico dibattimento, si corre il rischio di trasformare la penosa impressione dell'onta, dalla quale dovrebbe essere colpito, in un sentimento sciagurato di orgoglio stolido e vano.

In tutti gli Stati civili pertanto serve il lavoro, cultori delle penali discipline, uomini di governo, studiosi e cittadini benemeriti tutti sono ormai dominati da un sol pensiero, tutti, con l'animo sgombro da ogni passione di parte, fortemente sospinti a svolgere con febbre attività ogni loro potere pel raggiungimento di uno scopo comune, lo scopo di organizzare, porre e costituire novelle istituzioni sociali, che sotto una qualsiasi forma valgano a sollevare, a sottrarre dagli ambienti guasti e corrotti, a redimere la infanzia derelitta, o che sia già, o che non sia per anco maculata dal delitto.

* * *

Là dove, con ammirabile ardimento, si sono d'un tratto buttati giù i vecchi istituti, e si è creato un organismo nuovo, che si svolge e funziona sinora con soddisfacente risultato, è negli Stati Uniti dell'America del Nord. Ivi si sono sin dal 1899 impiantate due nuove ed importanti istituzioni, quella del Tribunale dell'Infanzia (*Children's Court* o *Juvenile Court*), e l'altra della libertà sorvegliata (*Probation System*), che può dirsi conseguenza, o, più rettamente, complemento della prima.

Dipartendosi dal sistema, seguito finora in quasi tutti gli Stati europei, si è con la istituzione del Tribunale della Infanzia mirato a far sorgere un magistrato, che abbia, insieme con la pienezza dei poteri giudiziari, tutta intera la competenza sulla tutela e la sorveglianza degli infanti, e possa così, quale magistrato, si direbbe quasi famigliare e paterno, esplicare, secondo che meglio avvisa, le sue funzioni liberamente e franco da tutti quelli impacci, indumenti e formalismi officiali, che gravano e circondano lo esplicamento delle funzioni della comune magistratura.

I criteri e gli scopi, sui quali e pei quali venne a costituirsi il Tribunale della Infanzia, dovevano logicamente e necessariamente condurre, come infatti condussero, alla creazione di un altro istituto, l'istituto della *Libertà sorvegliata*.

L'ordinamento ed il funzionamento del Tribunale per la Infanzia, e della Libertà sorvegliata, per quanto nuovo e ardito, apparisce altrettanto semplice e razionale.¹⁷

Il Tribunale si compone di un Giudice, che di regola è preso dalla Magistratura, ma talvolta è prescelto anche tra quelle persone, che siano note per la loro filantropia, e più specialmente per lo abituale interessamento e l'atti-

tudine di recare ausilio economico e morale alla infanzia derelitta o colpevole.

Questo magistrato soltanto ha competenza di giudicare e provvedere su tutto quanto concerne i minorenni colpevoli, in una sala d'udienza distinta e separata,¹⁸ con pieni poteri giudiziari, con ampia potestà amministrativa e di tutela, e senza rigorismo di forme o di sanzioni.

Il fanciullo, o giovinetto che sia, non può esser mai, neppur momentaneamente, detenuto in una sala comune di pubblica sicurezza, od in una casa di pena comune, e se non è addirittura demoralizzato, ed i suoi parenti non sono profondamente pervertiti, è messo in libertà, ed a questi affidato, sottoponendolo però sempre ad una continua e rigorosa sorveglianza. Per esercitare la quale sono istituiti appositi delegati od ispettori (*probation officer*), i quali hanno il dovere di prender conto, non solo della condotta dei minorenni messi in libertà, ma anche della condotta di coloro ai quali, parenti o non parenti che siano, vennero affidati, e riferirne al Tribunale, affinchè questo possa emettere quei provvedimenti che reputi opportuni, così in riguardo degli uni come in riguardo degli altri.¹⁹

Il Tribunale della infanzia con la libertà sorvegliata, costituitosi per la prima volta in Chicago nel 1899, si è, in men che sette anni, ossia fino al 1906, esteso e adottato in quasi tutti gli Stati (più che 14) dell'America del Nord, tra i quali primeggiano Chicago, Filadelfia, New-York, Pensilvania, Indiana, Colorado.

Dalle relazioni di taluni degli ispettori o dei Comitati all'uopo delegati e costituiti, e dai prospetti statistici, che ho cercati, parrebbe che, in taluni Stati almeno, abbia fatta buona prova: il numero dei minorenni condannati alla prigione ridotto, in confronto di quello degli anni precedenti, a men che la metà; i recidivi, che prima erano a un dipresso nella proporzione del 50 per cento, sarebbero ora nella proporzione in media dal 5 al 10 per cento; dei messi in libertà

sorvegliata, più che 90 su 100 si sono corretti ed emendati, talchè 10 appena su 100 si son dovuti riprendere e rinchiudere nei riformatori o case di correzione; infine una grande economia per lo Stato; dappoichè i minorenni, ai quali fu data la libertà sorvegliata, rimangono a carico dei parenti, mentre, nei riformatori e negli stabilimenti penitenziari, ciascuno di essi importa generalmente la spesa da una lira e centesimi cinquanta a due lire al giorno. Il governatore del Colorado, in uno de' suoi più recenti messaggi, riferisce che in soli 18 mesi si sia ivi risparmiata la spesa di 450,000 franchi.²⁰

* * *

Chiunque tenga conto del carattere e dello slancio proprio dei Francesi, comprenderà di leggieri come essi non potessero rimanere indifferenti, dinanzi alle riforme che eransi operate in America.

Nel 6 febbraio del 1906, per invito del senatore Bérenger, Eduardo Julhiet tenne a Parigi una splendida conferenza sulla *organizzazione dei Tribunali speciali per l'infanzia* negli Stati Uniti, e la impressione che produsse fu così meravigliosa e profonda, che, pochi giorni dappoi, il Bérenger, Enrico Rollet ed altri uomini autorevolissimi si strinsero insieme, decisi a comporre ed attuare prontamente una istituzione, la quale, sulle orme dei Tribunali di America, intendesse a produrre gli stessi benefici effetti.

Riconoscendo che non fosse possibile istituire un giudice speciale per l'infanzia, senza l'intervento del potere legislativo, e punti come si era dal desiderio vivissimo di sottrarsi agli indugi ed alle difficoltà inseparabili dalla formazione e pubblicazione di una legge, venne officiosamente stabilito, che i magistrati, nello affidare, conforme al disposto nello art. 5 della legge 19 aprile 1898, alla tutela del Patronato della infanzia e dell'adolescenza il minorenne col-

pevole, disponessero che questi, invece di essere mandato e collocato presso estranei, venisse preferibilmente rimandato in seno alla propria famiglia, la quale presentasse bastevoli garanzie, con obbligo nel Patronato, od in altri che ne assumessero l'impegno, di esercitare assidua sorveglianza sul giovanetto, per poterlo, ove ne fosse il caso, richiamare e correre, ed anche sulla famiglia, per impedire che vi si potessero spiegare malefiche influenze, salvo a prendere gli opportuni provvedimenti di rigore e rinchiudere il minorenne in una casa di correzione, o collocarlo altrimenti presso estranei, quando egli, anzichè migliorare, intristisse, o nella famiglia venissero a mancare le condizioni necessarie per la sua morale riabilitazione.²¹

Questo procedimento, che mira ad estendere ed applicare, sebbene sotto diversa forma, l'*istituto americano della libertà sorvegliata*, venne, col pieno assentimento di tutte le autorità giudiziarie ed amministrative, adottato, come ho detto, in via officiosa a Parigi nello stesso mese di febbraio del 1906, ed una recentissima relazione di Enrico Rollet assicura, che i risultati ottenuti nei primi quattro mesi, dal marzo al giugno del 1906, siano stati soddisfacentissimi.²²

*
* *

Quasi contemporaneamente che nella Francia, si spiegò anche in Inghilterra un forte movimento, rivolto a trapiantarvi la istituzione del Tribunale per l'infanzia con la libertà sorvegliata sul tipo americano, e nel 17 aprile del 1905 si fondava a Birmingham la prima Corte pei giovanetti (*Juvenile Court*), sotto la presidenza di Lord Courtenay, diramandosi indi a poco, ossia nei primi del successivo mese di giugno, dal Ministro dell'interno, Akers Douglas, una circolare con la quale, ponendosene in evidenza la somma utilità, s'inculcava di costituire, da pertutto nel Regno Unito, Tribunali speciali per l'infanzia.

Era decorso appena un anno che già il Tribunale speciale per l'infanzia esisteva e funzionava in 40 città; sicchè il Ministro Gladstone, rispondendo ad una interpellanza di M. H. S. Tennant nella seduta della Camera dei Comuni, dei 30 giugno 1906, potè assicurare, che le istruzioni ministeriali erano state ovunque bene accolte, ed in molte parti del Regno eseguite, non senza esprimere la sua grande soddisfazione pei felici risultati che, dalle pervenutegli informazioni, appariva si fossero già conseguiti.²³

L'ordinamento ed il funzionamento di codesti Tribunali è nel suo insieme, con poche dissomiglianze di forma, quello stesso dei Tribunali degli Stati Uniti.

Primeggia tra tutti, nelle sue modalità e nel suo esplalarsi, quello di Birmingham; si scorge in esso uno studio profondo dello ambiente, con un senso acuto e squisito di psicologia dei fanciulli.

Siede in tutti i giovedì, alle ore 10, ossia un'ora prima dei Tribunali ordinari, per evitare così che ne sia la sala d'udienza ingombra e turbata dalla folla estranea, che una malsana curiosità trae di regola nei recinti della giustizia.

Gli imputati sono divisi in due distinte categorie e ripartiti in due sale speciali, ove essi possono conversare coi genitori, coi tutori e con altre persone, che s'interessano a sostenerli e risollevarli. Da una parte sono i minorenni, i quali abbiano da rimproverarsi solo un reato di poca importanza, per esempio la semplice infrazione ad un regolamento locale; dall'altra quelli che sono responsabili di reati più gravi. Cosiffatta selezione è parsa giustamente indispensabile, per impedire fin da principio che si stabiliscano relazioni tra giovanetti, la cui responsabilità penale, e morale degradazione, non sia della medesima gravità ed intensità.

In tali condizioni il fanciullo non può essere lusingato ed attratto dalla vanità di apparire oltracotante e menar vanto, o, secondo la sua indole diversa, accasciarsi e chiu-

dersi in un mutismo increscioso ed inopportuno, intimidito dal solenne apparato del giudizio e dalla presenza di un pubblico numeroso; tutto invece lo sospinge a confessare lealmente tali quali sono i suoi peccati, senza sciagurate millanterie e senza desolante abbandono.

I giudicabili ed i giudicati muovono all'udienza, e se ne dipartono ad uno ad uno, per guisa che tra essi non possa esservi alcun contatto, ciascuno di loro ignori le colpe degli altri, e possa così pensare che il suo delitto sia di gravità maggiore in confronto di quello degli altri. La contemporanea comparizione di tutti potrebbe fornire elementi ed esser cagione di paragoni, i quali varrebbero ad attenuare in certi casi il rimordimento della propria coscienza, di fronte ai reati più gravi che siano stati da altri perpetrati.

Dal 13 aprile 1905 al 13 aprile 1906, il Tribunale di Birmingham ebbe a provvedere sopra 828 fanciulli, dei quali solo 137 furono inviati alle case di correzione, essendosi per gli altri 691 disposto che fossero restituiti, con cauzione o senza, alle rispettive famiglie, o inviati a scuole industriali, assoggettandoli però sempre alla sorveglianza, ed applicandosi così ad essi la libertà sorvegliata. Dei 691, trentaquattro, ossia il 3 per cento appena, si son resi recidivi; e deve aggiungersi che, come si deduce dai relativi prospetti statistici, mentre nel 1904 si rinchiusero nelle prigioni di Birmingham 204 giovinetti minori di sedici anni, nel 1905, dopo la istituzione del Tribunale speciale, ne sono entrati 7 soltanto, e nel 1906 nessuno.²⁴

Nei Tribunali speciali delle altre città, che sono organizzati e funzionano in modo somigliante, si sono ad un dipresso ottenuti i medesimi risultati.

*
* *

La Germania, che io sappia, dinanzi a tutto codesto movimento è ora rimasta indifferente. La quale indifferenza,

penso dipenda da ciò che essa, sin dal 1896, quando venne pubblicato il suo Codice civile, le su accennate riforme, nella loro parte più sostanziale, aveva concepite e attuate mediante la istituzione del Tribunale di tutela (*Dormundschaftsgericht*), e del Consiglio degli orfani (*Gemeindenrath*).

Al Tribunale di tutela, solo al Tribunale di tutela, sono infatti attribuiti i più ampi poteri per tutto quanto concerne la infanzia abbandonata o colpevole, sia sotto il rispetto economico giuridico privato, sia sotto il rispetto etico pubblico e sociale; cotalchè, senza averne il titolo, è in sostanza un Tribunale speciale per la infanzia, e ad esso è demandato prendere quasi tutti quei provvedimenti, che i Tribunali speciali americani od inglesi sono competenti ad emettere, anche nei rapporti di coloro, che o per malvolere o per negligenza e noncuranza abbiano messi sulla cattiva via i minorenni, o non abbiano curato, come ne avevano il dovere, d'impedire che vi si mettessero.

Ed il Consiglio degli Orfani integra e completa la istituzione del Tribunale di tutela, poichè ad esso incombe di vigilare sorvegliare e denunziare al Tribunale, per gli analoghi provvedimenti, ogni cosa che offender possa dal lato economico, o dal latog iuridico e morale, i minorenni abbandonati o colpevoli.²⁵

* * *

L'Italia, alla quale soventi, e sempre a torto, gl'*Italiani* danno biasmo e mala voce di esser *lenta a muoversi*, l'Italia ha pur essa compreso, come opportunamente osservasi dall'onorevole Presidente del Consiglio nella elaboratissima relazione del progetto di legge sulla Infanzia abbandonata, da lui presentato al Senato, e già da questo approvato il 12 dicembre ora decorso, che lo sviluppo sempre più crescente delle industrie, l'aumento continuo

della classe operaia, la facilità del suo spostamento da un centro all'altro, la crescente emigrazione dalle campagne ai centri urbani delle popolazioni rurali, ed alle remote contrade di là dall'Oceano, l'affluire di ogni ceto alle grandi città in cerca di lavoro più rimunerativo, o di miglior fortuna, siano fenomeni della vita moderna, i quali hanno anche più acuito il gravissimo problema dell'assistenza della infanzia, aumentando le difficoltà della sua assistenza, del suo mantenimento, del suo sviluppo, le conseguenze del suo abbandono, dannose all'avvenire delle popolazioni, problema al quale era urgente provvedere.

E se dall'una parte la beneficenza privata, con l'intuito, che le è proprio, delle miserie sociali, non ha mancato di rivolgere le sue provvide iniziative al grave compito, con l'assistenza alla donna che diviene madre, con la cura del bambino, accompagnandolo dal suo nascere fino al tempo in cui la tenera pianta, resa forte e robusta, possa affrontare le lotte della vita, senza essere schiantata al primo infuriare della bufera — donde le mutualità materne, le «gocce di latte», i presepi, gli asili e i giardini d'infanzia, i patronati scolastici, le sale di guardia, prima e dopo la scuola, i ricreatori, le colonie di vacanza, le colonie climatiche estive, i bagni marini, gl'istituti pei deficienti, tutto un rifiorire di forme recenti di beneficenza, sorte appunto in vista delle nuove manifestazioni della vita sociale —, dall'altra lo Stato ha sentito e compiuto il dovere di integrare, controllare, temperare, difendere l'azione privata, e vigilare, seguire, assistere, proteggere il bambino sin dallo istante del suo nascimento, negli asili, negli opifici ove si reca a lavorare, nelle emigrazioni che lo travolgon, o che lo privano dell'assistenza de' suoi parenti, nelle pubbliche strade, per sottrarlo all'ozio, al vagabondaggio ed al mal costume, e perfino, ed anche più, nel pendio sciagurato dei suoi delitti, nei giudizi, nei riformatori, nelle case di correzione, per ottenerne l'emenda, redimerlo, riabilitarlo, non

fosse altro, per attenuare la gravezza del procedimento e della pena.

Non io oserò esporre le tante leggi, ed i tanti decreti e regolamenti, che a raggiungere tutti codesti scopi santissimi sono stati emessi. Ma consentitemi che accenni soltanto alle leggi 3 luglio 1904, 30 dicembre 1906, ed ai correlativi regolamenti 22 dicembre 1904 e 14 luglio 1907, sui riformatori destinati al ricovero dei minorenni traviati e ribelli all'autorità paterna, dei minorenni oziosi e vagabondi, mendicanti, ecc., e dei minorenni colpevoli dei delitti comuni; come anche al suaccennato progetto di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nei primi, sotto lo impulso e la guida sapiente dell'onorevole Ministro dello interno, e seguendo le tracce luminose lasciate dal suo illustre predecessore, Senatore Béltrami-Scalia,²⁶ ha portato, è doveroso rilevarlo, tutto il suo studio, tutto il suo amore e tutta la sua attività, il Direttore Generale delle Carceri, Alessandro Doria; e con essi i nostri nove riformatori, cancellata la imposta del castigo, si sono trasformati ed hanno assunto, come le odierne aspirazioni della scienza ed i nuovi bisogni della giustizia sociale esigevano, il genuino carattere di istituti di razionale educazione e meritata riabilitazione, mediante uno dei più perfetti ed ammirabili sistemi d' insegnamento industriale. Col secondo, l'onorevole Presidente del Consiglio dei Ministri tende a provvedere, in modo esauriente, all'assistenza degli esposti, ed all'assistenza dell' infanzia abbandonata, segnando, così dal lato teorico, come dal lato pratico, un passo in avanti su tutti gli atti e provvedimenti legislativi, che nei paesi più progrediti in questa materia, la Francia e l' Ungheria, siano stati finora promulgati.

* * *

Senonchè sorge grave il dubbio, se, pur essendosi già sufficientemente provveduto su quanto attiene ai bisogni ed alle esigenze degli esposti e della infanzia abbandonata, non si sia per anco fatto abbastanza pei minorenni colpevoli o delinquenti.

I riformatori, ove dovrebbero convenire tutti d'ogni paese i giovanetti ribelli all'autorità paterna, gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti al di sotto degli anni diciotto, ed i colpevoli di delitti comuni minori di anni nove, o che, avendo più di 9 anni, ma non più di 14, agirono senza discernimento, sono organizzati, già lo dissì, in modo meraviglioso e non manca nulla di ciò ch'è *mestieri al campare dei ricoverati*. Ma non ve ne sono che nove, costruiti in Bologna, Napoli, Pisa, Roma, Tivoli, Boscomarengo, Santa Maria Capua Vetere, San Lazzaro Parmense, Torino, i quali, non si dee certo durare grande fatica per comprenderlo, non sono bastevoli, in ispecie quando si rifletta che, in tutte le province del continente meridionale ve ne siano due appena, nella Sicilia e nella Sardegna nessuno, e che qui appunto sia anche più scarso e povero il sussidio della beneficenza e dei patronati per l'infanzia, d'indole privata.

Da una splendida relazione presentata nel luglio dello scorso anno alla Commissione di Statistica dall'illustre Commissario Tami, si apprende che, per effetto appunto della insufficienza dei riformatori, di fronte al numero sempre crescente delle ordinanze di ricovero, molte di codeste ordinanze presidenziali, abbiano con soverchio ritardo la loro esecuzione, e che non poche rimangano ineseguite, avvenendo così non di rado che, quando vi è la possibilità di eseguire il provvedimento, le condizioni del corrigendo siano immensamente peggiorate, non potendosi negare che in molti casi, come venne molto acutamente osservato dal

nostro carissimo e chiarissimo collega Lucchini, si è dinanzi a vere anomalie psichiche, per le quali solo la cura immediata può riuscire salutare.²⁷

La manchevolezza di speciali ed opportuni organismi di emenda e di correzione è anche maggiore in riguardo dei minorenni delinquenti.

Se i fanciulli colpevoli di delitti comuni al di sotto di nove anni, come anche quelli che abbiano sorpassato questa età, senza avere però raggiunto il quattordicesimo anno, ed abbiano agito senza discernimento, possono essere, quando ve ne sia la capacità, ricoverati nei riformatori, tutti gli altri, ancorchè siano al di sotto di 14 anni, debbono seguire la sorte comune dei delinquenti adulti, ed essere perciò soggetti allo stesso procedimento, e soventi anche allo stesso sistema di espiazione della pena. La qual cosa corrode e demolisce tutte le energie, tutte le buone tendenze, le quali opportunamente coltivate e dirette, avrebbero potuto condurre alla emenda ed alla piena redenzione morale.

L'azione del Governo non potrebbe essere, lo ripeto, più illuminata e più sospinta da un'ansia febbrale per dare a tutto il nostro sistema penitenziario, ed agli istituti specialmente riguardanti l'infanzia abbandonata, colpevole o delinquente, quell'ampiezza e quella perfezione, che è nel pensiero di tutti gli uomini di cuore e di alto intelletto.

Già, per sopperire, in parte almeno, all'attuale deficienza, è stata disposta la costruzione di altri quattro riformatori, per le provincie meridionali in Avigliano ed Airola, per la Sardegna in Cagliari, per la Liguria a Cairo Montenotte, e non è a dubitare che si volga la mente e si spinga il lavoro a cercare e costituire migliori ordinamenti, che valgano ad incarnare e tradurre in atto quello che ormai è il pensiero comune di tutti gli uomini più autorevoli e competenti, il pensiero che i giovanetti delinquenti, sino a che non abbiano raggiunto il diciottesimo anno, non debbano-

essere trattati *come criminali e nemmeno sempre come corrigendi*, ma l'opera dei Tribunali debba essere ordinata ed indirizzata, più che a riformarne, a costruirne e formarne il carattere.

* * *

Giuristi elettissimi pensano²⁸ che si abbia, senza ulteriore indugio ed esitanza, a seguire il sistema Anglo-American, che, dicesi, ha già dato così splendidi e meravigliosi risultati. Ma, lo dirò francamente, io non partecipo a tutti gli entusiasmi, che qui in Italia, e più altrove, han destati gli istituti Anglo-American del Tribunale per l'infanzia, e della libertà sorvegliata. Un magistrato, che, sia pure in senso benevolo, *giudica e manda secondo che avvinghia*, senza rigida osservanza e piena garanzia di forme, mal si concepisce da noi, mal si adatta a tutto lo insieme delle nostre istituzioni, ai nostri costumi, alle nostre tradizioni.

E la *libertà sorvegliata*, con la istituzione degli ispettori o delegati, presi in qua ed in là, disciplinati o non disciplinati, i quali abbiano da penetrare, sempre che loro piaccia, nei segreti e nelle alcove delle famiglie, per quanto a fin di bene, ripugna assolutamente a quel concetto, quasi di *luogo sacro*, che noi abbiamo del focolare domestico, o che sia nei grandi e sontuosi palagi, o che sia nei poveri e modesti tugurii. Del resto, non è guarì, ho avuto agio di rilevare, che, nella stessa America, di contra ai precedenti ed entusiastici inni di lode, sono state recentemente mosse dai giureconsulti non lievi censure.²⁹ E da una Commissione incaricata di ricercare quali effetti avesse prodotti il Tribunale per l'infanzia con la *libertà sorvegliata* nelle diverse città dello Stato di New York, è stato riferito, che in generale vi sia da deplofare nei Tribunali una sempre crescente esagerazione dei propri poteri con soverchia larghezza ed indulgenza, e grave negligenza, rilasciatezza e disordine nel funzionamento degli ispettori o delegati.³⁰

Riconosco ciò non pertanto che qualche cosa, dirò anzi, molto, da imparare e da potersi, senza grandi difficoltà, introdurre e applicare presso di noi, vi sia.

La specializzazione del magistrato per la infanzia, si presenta indiscutibilmente sotto ogni rispetto opportuna ed utile. Il magistrato acquista per essa maggior competenza ed attitudine a trattare coi giovanetti delinquenti, a studiarne e conoscerne meglio le passioni, il carattere, ad intuire ed intendere nei singoli casi quale provvedimento, quale correzione, o punizione convenga meglio prendere e applicare; ed i giovanetti si sottraggono allo spettacolo di clamorosi dibattimenti, ed al pericolo di perniciosi, per quanto momentanei, contatti. Nè per ottenere codesta specializzazione sarebbe necessario procedere alla creazione di nuove istituzioni, bastando che, a somiglianza di quello che in materia civile si fa per le cause di natura commerciale, venga destinata specialmente una sezione penale, o magari, che là dove non esista se non una sola sezione, questa debba trattare in una udienza speciale, e possibilmente in sala separata, a porte chiuse, con procedimento più semplice e spedito, le cause dei delinquenti minori degli anni diciotto.

Così ancora l'istituto della libertà sorvegliata potrebbe adottarsi ed applicarsi, temperato e modificato, quasi come una estensione e più ampia applicazione della condanna condizionale, essendo sostanzialmente il principio e lo scopo, a cui è informato l'istituto della *libertà sorvegliata*, quello stesso su cui poggia ed al quale mira l'istituto della condanna condizionale. Nè sarebbe eccessivo, o potrebbe incontrare ostacoli di sorta l'attribuire al magistrato la facoltà, in determinati casi, di restituire il giovinetto delinquente alla propria famiglia, o affidarlo a qualche casa o stabilimento industriale, presi gli opportuni accordi, e stabilite le necessarie garanzie e responsabilità con la famiglia del minorenne, con la casa o stabilimento industriale, o con qualche società o patronato di assistenza, che per avventura

esista, e che voglia assumere e garantire l'impegno della sorveglianza.

Ma quello, del resto, che a me è parso e pare sempre imprescindibile, affinchè tutti i diversi istituti, quali che siano, e tutte le diverse attribuzioni e funzioni di beneficenza, assistenza, o correzione dell'infanzia abbandonata, ribelle, colpevole o delinquente, si svolgano prontamente, armonicamente, e siano fecondi degli effetti desiderati, si è il riunire in un codice unico, che potrebbe, con lo Straus,³¹ chiamarsi il Codice dell'Infanzia, tutte le varie leggi coi relativi regolamenti, e di fronte ed in corrispondenza a questa unificazione legislativa, costituire la unificazione dei diversi e molteplici poteri, delle varie e multiformi attribuzioni, affidandone lo esplicamento ad istituti provinciali, compartmentali o centrali, che nella pienezza della loro autorità debbano vigilare, sovraintendere e provvedere su tutto ciò che attenga al funzionamento dei diversi organi amministrativi o giudiziari, d'ordine privato o d'ordine governativo, ed al rispetto delle diverse disposizioni legislative o regolamentari, tutto coordinando ed adoperando per lo scopo comune della educazione o redenzione morale dei fanciulli.

Sparpagliate come sono ora codeste disposizioni nei Codici civile e penale, nella legge e nel regolamento sulla pubblica sicurezza, nelle leggi e nei regolamenti sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulla emigrazione, nelle peculiari e svariatissime leggi e regolamenti sugli esposti, sull'infanzia abbandonata o colpevole, sui riformatori ed altri istituti, e divise e staccate, ed indipendenti come ora sono le varie attribuzioni e funzioni dei diversi organi, costituiti per l'applicazione ed esecuzione, non è possibile che si abbia mai armonia ed unità d'indirizzo, regolarità e prontezza di azione, e può bene accadere invece che si creino antagonismi e conflitti, in ispecie tra la beneficenza ed assistenza privata, e la beneficenza ed assistenza pubblica, come soventi si è avuto a deplofare in Francia.

Siffatto sistema poteva concepirsi ed applicarsi prima, quando i giovanetti colpevoli o delinquenti venivano considerati come corrigendi o come criminali, non altrimenti che i malviventi, colpevoli, o delinquenti adulti, e quindi si pensava che si dovessero tenere e prendere a carico degli uni quelli stessi procedimenti e provvedimenti di pubblica sicurezza, di correzione e punizione, che erano tracciati e stabiliti per gli altri; e conseguentemente che il compito assegnato dalle speciali disposizioni alla Pubblica Sicurezza fosse del tutto diverso ed indipendente dal compito assegnato al magistrato dal Codice penale, e l'uno e l'altro non avessero nulla di comune coi provvedimenti, che dal Codice civile è autorizzato ad emettere il presidente del Tribunale, come dei pari distinti e diversi da questi fossero i provvedimenti d'indole amministrativa, diretti a proteggere l'infanzia e contemplati da speciali leggi, o sul lavoro delle donne e dei fanciulli, o sulla emigrazione, o sopra qualsiasi altro argomento. Ma non è più ammissibile oggi, che da tutti si riconosce e conviene doversi i giovanetti colpevoli o delinquenti, sino a che non abbiano compiuto il diciottesimo anno, trattare non *come criminali e nemmeno sempre come corrigendi*, ma doversi invece mirare più che a riformarne, a costruirne e formarne il carattere, e innanzi tutto e soprattutto, a prevenire il male, ad impedire che i fanciulli siano lasciati o trascinati nell'atra sentina della sozzura e dei vizi.³² Tale opera, invero, di *educazione, costruzione e formazione del carattere*, non può esser l'effetto esclusivo di questo o di quel provvedimento d'ordine economico, amministrativo, o giudiziario, ma può sorgere e derivare solo dallo insieme di tutti codesti provvedimenti, ossia da una serie molteplice e continua di atti di varia forma e natura, tutti, secondo la varietà dei casi, la specialità delle circostanze, l'indole propria dei giovanetti, coordinati, predisposti ed indirizzati alla redenzione morale di essi. Or tutto ciò evidentemente non può farsi, se le molteplici disposizioni, che

vi hanno attinenza, non si fondano insieme, non vengano unificate e coordinate pel raggiungimento di uno scopo comune, e se d'altra parte nella applicazione di esse non vi sia un centro di azione, da cui parta unità d'indirizzo, armonia di movimento, prontezza di esecuzione.

E tra le molte disposizioni che dovrebbero formare il Codice dell'Infanzia converrebbe che specialmente ve ne fossero di quelle, direi preventive, le quali, mirando ad impedire che il fanciullo pieghi o sia tratto alla via della corruzione, lo guardino e lo seguano nella famiglia, negli istituti o nelle scuole, e provvedano affinchè o i genitori, o gli altri, ai quali incomba sotto un qualsiasi aspetto il dovere dell'educazione, compiano convenientemente codesto dovere, infliggendo nei casi di gravi trasgressioni, vere e proprie sanzioni penali, come appunto si è fatto in parecchie legislazioni straniere,³³ ai parenti, agli insegnanti, ai direttori dei lavori, a chiunque insomma abbia il fanciullo, in una qualsiasi maniera e per qualunque ragione, sotto la sua dipendenza e tutela, sia pur transitoria, bene avvertendo che la perdita o la sospensione della patria potestà per genitori sciagurati, non abbia veruna efficacia, e, più che una pena, costituisca un premio.³⁴

Non ho inteso, e non ho la pretesa di fare proposte: vi si ribella la piena coscienza che io ho della povertà del mio ingegno: *me degno a ciò nèd io nèd altri il crede.*

Ma, ho sempre pensato che le costruzioni o ricostruzioni giuridiche, a somiglianza delle costruzioni o ricostruzioni meccaniche, non possano sorgere e compiersi senza il simultaneo concorso del grande architetto e del modesto operaio; e soventi, così nelle une come nelle altre, può a questo esser dato, nella schiettezza e semplicità delle sue osservazioni, di richiamare l'attenzione di quello, o sopra un qualche vizio organico di struttura, o sopra una disarmonia nelle linee e nei contorni, o magari anche, e più spesso, sulla debolezza, deficienza, o vetustà e corrosione delle fondamenta, sui nuovi congegni che si potrebbero comporre e adoperare.

Queste povere mie osservazioni, che ho accennate, sono appunto osservazioni da modesto e vecchio operaio della giustizia, che nell'esercizio del mio ministero mi sono sorte nella mente, ed ho sentito il debito di enunciare; potrebbero dunque avere anch'esse la buona ventura (ed io avrei così raggiunto tutto il mio scopo) di fermare un po' la mente dei *maestri*, dei grandi cultori del diritto penale, delle discipline penitenziarie, e più ancora quella dei supremi reggitori dello Stato.³⁵

Eccellenze, Signori,

Inaugurando l'anno giuridico del passato anno, dissi che mi pareva sorgesse sotto migliori auspicî degli anni precedenti, confortato com'ero dalla speranza che, nel volgere di esso potessero recarsi all'ordinamento della Magistratura e delle giurisdizioni talune delle più importanti riforme, che da gran tempo si reclamavano, pel migliore e più spedito funzionamento della giustizia. Erano infatti già davanti la Camera dei deputati due disegni di legge, presentati dal Guardasigilli, onorevole Gallo, nei quali i più gravi problemi, attinenti alle istituzioni giudiziarie, che da circa mezzo secolo ne affaticano, erano contemplati, e con lungo studio e grande amore se ne era cercata, e se ne proponeva la soluzione, in quella forma, che dalle condizioni ed esigenze del tempo appariva esser suggerita.

Ma a non guarì, quando ogni trepidanza pareva tolta, e si aveva fede ch'egli, atleta del corpo non meno che della mente, fosse giunto a vincere il morbo che in malo modo lo aveva travagliato, Niccolò Gallo si spense. E con esso mancò al Paese uno de' suoi più forti e sapienti governanti, alla scienza ed al Foro una delle sue più grandi illustrazioni, alla magistratura ed all'amministrazione della

giustizia Colui, che a trasportarla nelle maggiori altezze aveva dato tutto l'esser suo, poderosamente combattendo pel trionfo de' suoi alti ideali e de' suoi ordinamenti nuovi, deciso a vincere od a soccombere con essi.

Il rimpianto ed il lutto fu e non poteva non essere profondo ed universale, ed a coloro specialmente, che sotto una qualsiasi forma partecipano al sacerdozio della giustizia parve, che le liete previsioni cadessero, e le progettate riforme dovessero fatalmente rimanere inattuate.

Senonchè nell'animo di tutti si riaccese viva la speranza, non sì tosto a successore del compianto Niccolò Gallo venne assunto l'onorevole V. E. Orlando, il cui nome, già tanto noto nel campo scientifico, affidava che avrebbe risollevato le sorti della magistratura, e rinforzato e rinverdito di novelle fronde l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, sicchè potesse corrispondere alla importanza ed elevatezza della sua missione, e rispecchiare nel suo evolversi le nuove e progressive concezioni ed esigenze sociali della giustizia.

Le aspettazioni non rimasero deluse.

Egli non respinse e non neglesse le savie e ponderate riforme elaborate dal Gallo, ma le imprese a meditare, ritocandole, emendandole, cangiandone in qua ed in là i concetti fondamentali, la tessitura organica, per armonizzare ed integrare così col suo il pensiero dell'illustre autore di esse.

Donde il progetto presentato alla Camera il 25 aprile 1907, ed in poco volger di tempo tradotto in legge, quella del 14 luglio del passato anno. Ed un altro disegno di legge, che provvede alle guarentigie ed alla disciplina della Magistratura, è già davanti la Camera dei deputati.

Auguriamo e facciamo voti che l'onorevole ministro Orlando voglia e possa presentare a non guarì le ulteriori promesse riforme, quella in ispecie del Magistrato supremo. Il quale, come ebbi già altrove ad accennare, è il centro,

ove il pensiero giuridico, si pone, svolge e diviene, e donde s'irradia alle diverse e molteplici ramificazioni dell'amministrazione della giustizia. Se questo pensiero nella sua affermazione e nel suo svolgimento non è netto, fermo, preciso, non ritrae e non rispecchia, nel suo fatale andare, le grandi, varie e numerose concezioni ed esigenze del diritto, tutto il funzionamento della giustizia, per viva forza conviene che sia perplesso, incerto, contorto, e fallisca allo scopo altissimo al quale è indirizzato.

Ai meritati plausi ed ai voti, che da ogni parte si elevano ed accompagnano V. E. Orlando nella sua alta, saggia e felice azione di governo della giustizia, uniamo pure un memore e reverente saluto di affettuosa riconoscenza e di devota ammirazione alla cara memoria di Niccolò Gallo.

E rivolgiamo ancora alla grande e luminosa figura di Emanuele Gianturco il più gentile e più mesto de' nostri pensieri, il più delicato e più reverente de' nostri sentimenti, a lui, scomparso quando di più vivida e larga luce, avvocato, professore e ministro, illustrava il Foro, la cattedra ed il governo del suo Paese. Alla formula di Giuseppe Mazzini « Dio e Popolo » aveva egli sostituito l'altra « Religione e Patria ». Ed alla religione nella sua forma più pura, ed alla patria s'ispirò sempre in tutti i suoi atti, come scienziato e come uomo di governo, nella palestra della vita pubblica e nel sacrario della sua vita privata.

* * *

Gli uomini passano, le istituzioni rimangono. Ma anche esse, le istituzioni, lo dissi già, subiscono l'influenza del tempo. Sorte con l'uomo e per l'uomo, debbono imprescindibilmente seguirne il cammino, e svolgersi e piegarsi secondo che cambiano, e si pongono, e si svolgono, insieme con le nuove condizioni, le nuove aspirazioni sociali.

E pur le istituzioni della giustizia, anzi quelle della giustizia più che tutte le altre, poichè di tutte le altre costituiscono la tutela e la garanzia, non possono nel loro divenire sottrarsi alla legge fatale della evoluzione.

Immutabile nei suoi principii, il diritto assume diversa forma e misura, secondo che le condizioni di fatto, le mo-venze ed inflessioni della vita cangiano; a somiglianza di un centro luminoso, che diversamente splende, e variamente illumina e colorisce, secondo la varia condizione topografica e modalità degli oggetti, sui quali va cadere e riflettersi. E le istituzioni giudiziarie, le istituzioni che sono appunto indirizzate a porre, ad incarnare e tradurre in atto, tra le molteplici e mutevoli relazioni della vita, il diritto, debbono necessariamente seguire il suo evolversi progressivo; ed atteggiarsi e svolgersi, secondo i suoi speciali atteggiamenti, e le sue esigenze diverse. Altrimenti, bene ha osservato un illustre scrittore e magistrato alemanno, avverrà spesso che il profano, di contro agli ordinamenti ed alle risoluzioni giudiziali, si domandi come possa mai il diritto trovarsi in opposizione e contraddizione con le opinioni e le esigenze pratiche della vita.

L'eminente giureconsulto, cui vennero affidati i sigilli dello Stato, il quale da più che vent'anni, giovanissimo ancora, questi principii, queste esigenze e necessità sociali, ha in tutti i suoi geniali lavori, con intelletto alto, profondo, moderno, messi in evidenza e sapientemente insegnati, non poteva, quando appunto aveva in suo potere le sorti della giustizia, rimanere indifferente, non sentirne i bisogni, non rinnovarne e modificarne gli ordinamenti.

Ed a così arduo còmpito egli ha già in gran parte adempiuto con la summentovata legge dei 14 luglio 1907. La quale ha per verità un' importanza assai maggiore di quella che possa in sulle prime essere apparsa.

Prescindendo dal miglioramento delle condizioni economiche, si è per essa e con essa rinnovato in ben ampie

proporzioni il personale della Magistratura, profondamente cangiatì i criteri, sia per le progressive ascensioni, e sia per le necessarie quanto dolorose epurazioni ed eliminazioni: cangiato anche e piantato addirittura sopra novelle basi, così nella sua compagine organica come nelle sue attribuzioni, l'istituto che ha la difficile ed alta missione di *giudicare i giudici*, esaminandone i titoli, estimandone il valore, designandone la posizione ché a ciascuno il suo merito attribuisce, e per tutto ispirandosi a quello elevato, ed indipendente funzionamento della giustizia, che dal magistrato oggi la patria attende.

E si, la condizione del magistrato di oggi, lo accennai già in altra solenne occasione, non è più quella del magistrato di ieri, allorchè egli, quasi in un campo chiuso, fuori del movimento sociale, pronunziava tranquillamente le sue sentenze, che venivano circondate da grande riverenza, apprendo cosa incivile e sconveniente discutere, censurare, attaccare l'opera del magistrato, altrimenti che coi mezzi forniti dalla legge e davanti la competente superiore giurisdizione. Oggi invece il magistrato, perchè compia adeguatamente la sua missione, occorre che partecipi a tutta la vita del suo paese, od almeno che ne intenda tutti i palpiti, tutti i bisogni, tutte le lotte, tutte le aspirazioni, coi suoi dolori e con le sue gioie, coi suoi sconforti e coi suoi entusiasmi, con le sue desolanti miserie e con le sue opulenti esultanze. Discusso in tutti i modi nei suoi atti, lodato, censurato, difeso ed attaccato aspramente, secondo il turbinio ed il conflitto delle opposte pretese delle parti, *come nave che da contrari venti è combattuta*, deve, forte nel suo intelletto e sicuro nella sua coscienza, librarsi ed elevarsi al di sopra di tutto il tempestoso agitarsi ed infuriare delle passioni, e sdegnoso dei servi encomi, noncurante dei codardi oltraggi, compiere la sua opera di giustizia calma, serena, inflessibile. *I nuovi e più vari e sempre crescenti bisogni dell'odierno viver civile*, ne disse sapientemente l'insigne Ministro della

Giustizia, e quella sensibilità più acuta e più vigile dell'anima degli individui e della complessa anima collettiva, impongono al magistrato una osservanza, se non più rigorosa, più difficile de' suoi doveri, e altri gliene creano di un duplice ordine, intellettuali e morali. E si richiede che il magistrato viva la vita del suo tempo, che ne accolga le voci e le esigenze e gli spiriti nuovi, che con sicurezza di mente colga in ogni loro atteggiamento i rapporti di diritto, e le infrazioni contro il diritto, e con rettitudine di sapienza li esamini, li valuti, li giudichi.

Parole elevate di elevato intelletto!

Io, che di contro ad uno scetticismo, che inaridisce e sconforta, ebbi ed ho sempre una grande fede nel Magistrato italiano, dirò, che anche in questo nuovo ciclo, in questo nuovo periodo dell'Amministrazione della giustizia, egli saprà rispondere alla gravità ed importanza del suo mandato.

E, nella certezza di essere interprete dei sentimenti della intera magistratura, ringrazio, anche a nome di essa, con tutte le forze dell'animo mio, il signor Ministro, dell'affettuoso e lusinghiero saluto di riconoscenza e di plauso, che ha inviato a quanti magistrati (amministrino essi giustizia dai seggi insigni dell'ordine nelle città lusingatrici e insidiose, o nelle anguste preture di miseri villaggi perduti giù nelle valli, o su per i monti), giorno per giorno, ora per ora, alla insolenza dei faziosi, ai rancori dei violenti, agli intrighi dei faccendieri, oppongono una invitta fede nella propria missione.

Con questi ideali, con questi propositi, e con la fede nel nostro Re, in nome del quale noi amministriamo giustizia, io vi domando, illustre e venerato Signor Presidente, di volere inaugurare il novello anno giuridico.



NOTE

¹ L'onorevole R. Perla, consigliere di Stato, nella relazione presentata alla Commissione per la statistica giudiziaria (sessione del luglio 1907) sulla Giustizia Amministrativa nel triennio 1901-1902-1903.

² V. AMBROISE COLIN, *Bulletin de la Société d'études législatives*, 6^e année, n. 4 : « Je dirai quelques mots enfin de la jurisprudence anglo-américaine, qui vous intéresse sans doute particulièrement messieurs, car au point de vue économique, au point de vue pratique, il est difficile de prendre de meilleures leçons que celles qui nous sont données par les Anglais. Eh bien, la jurisprudence anglo-américaine est absolument draconienne. Elle admet bien ce principe qu'il faut que l'automobiliste soit en faute pour être condamné. Seulement, et ici, je cite en substance un de leurs jurisconsultes les plus autorisés, M. Huddy (*The law of automobiles*) : Tout automobiliste, tout *motoriste* doit s'attendre, lorsqu'il circule sur la voie publique, à ce qu'il y rencontrera d'autres personnes, et, en conséquence, il est tenu d'être toujours à même d'empêcher que sa machine leur cause aucun dommage. Si donc un accident survient, l'automobiliste a contrevenu à son obligation, il a commis une faute et nous le condamnons ! En d'autres termes, le dommage donne lieu à une condamnation lorsqu'il y a faute commise. Mais il y a faute commise du moment qu'il y a eu dommage. Eh bien je dis que cette solution est beaucoup plus rigoureuse encore que la nôtre. Et il n'y a pas lieu de s'étonner, comme le fait très justement remarquer le professeur Meili de Zurich, dans son intéressant ouvrage sur le *Droit de l'automobile*, si la grande Commission anglaise qui chez nos voisins travaille comme chez nous — et, espérons-le, plus vite que chez nous — à la codification des règles relatives à l'automobile, si cette Commission se désintéresse de la question de responsabilité ; c'est qu'en effet, celle-ci est déjà tranchée par la jurisprudence de manière la plus hardiment favorable aux intérêts du public. »

³ Ecco talune delle considerazioni fatte da Ambroise Colin, compilatore e relatore del progetto della Commissione di studii legislativi: « A l'heure actuelle, il n'y a de législations spéciales pour les automobiles qu'une législation régulamentaire. Elle tient dans le décret du 10 mars 1899 modifié par le décret du 10 septembre 1901. Il s'agit là de dispositions de police, réglant les conditions de mise en marche, d'immatriculation, de circulation des automobiles. Cette législation, toute de police, est très mal appliquée, par exemple, dans celles de ses dispositions bien connues qui règlementent la vitesse: 30 kilomètres à l'heure maximum en rase campagne, 20 kilomètres dans les agglomérations. Très mal appliquée, elle serait même inapplicable pratiquement, affirment nombre de personnes compétentes. En tout cas, une Commission spéciale étudie depuis des années les réformes à apporter à cette réglementation. Et l'on nous affirme que, pas plus que bien d'autres, cette Commission n'est en passe d'aboutir à de prochaines solutions. Je me hâte de dire que nous n'avons nul dessein d'empêter sur son domaine. Il y a là un dédale de prescriptions et de problèmes nécessitant une information technique et une expérience toutes spéciales. Très importante au point de vue pratique, la réglementation proprement dite de l'automobile ne soulève aucune question d'ordre juridique et législatif de nature à vous être soumise. Elle est en dehors et, j'ose dire, au-dessous de votre compétence.

La question à laquelle nous nous sommes attachés est une question qui, actuellement, reste sous l'empire du droit commun, celle de la responsabilité en matière d'accidents. Notre plan originaire ne touchait qu'à la responsabilité civile; après discussion, nous avons reconnu qu'il était impossible de laisser complètement dans l'ombre la responsabilité pénale, car c'est celle qui, dans un grand nombre de cas, constitue la protection la plus efficace du public. Nous y avons donc touché aussi, mais d'une manière très discrète et en nous inspirant d'une proposition déposée à la Chambre par un de nos parlementaires les plus laborieux, M. Chastenet. Pour la responsabilité civile, nous nous sommes partiellement rencontrés sur un point essentiel avec une courte proposition de deux députés, MM. Besnard et Dauthie.

Que cette matière de la responsabilité en cas d'accidents soit de la plus haute importance, je ne crois pas avoir besoin de le démontrer. En fait, le nombre des accidents d'automobiles subit une progression appréciable. Nous avons reçu à cet égard, grâce aux soins obligants de l'un de nos collègues, M. Honnorat, et nous vous communiquerons des statistiques émanant de la Préfecture de police et relatives, par conséquent, au seul département de la Seine, c'est-à-dire à la partie du territoire français où les prescriptions de police relatives aux automobiles sont le plus exactement appliquées et où, par conséquent, le nombre des accidents doit être présumé le moindre. Il en résulte que, de 1902 à 1906 inclus, la progression a été constante. En 1902, le chiffre des accidents de personnes ayant occasionné mort ou blessures de la victime était de 671, celui des accidents purement matériels de 1189: en tout **1860** accidents. En 1905, le chiffre

des accidents de personnes a été de 1797, des accidents matériels de 2928 : total des accidents, **4725**. Il est vrai que le nombre des véhicules a considérablement augmenté, puisqu'il a passé, toujours pour le seul département de la Seine, de 3510, chiffre de 1902, à 7886, chiffre de 1906. Mais vous apercevez que la progression du nombre des accidents dépasse sensiblement celle du nombre des véhicules. Pour nous en tenir aux accidents de personnes, la proportion des accidents par 100 voitures était, en 1902, de 19,11. En 1906, elle est passée à 23,04. L'augmentation est inquiétante.

Voilà déjà qui tend à justifier une législation spéciale. Ajoutez-y cette considération que la catégorie des propriétaires d'automobiles ne se recrute pas d'ordinaire parmi les personnes besogneuses. D'où trop souvent une grande inégalité dans la lutte judiciaire entre les auteurs d'accidents et leurs victimes. Si encore il n'y avait que l'automobiliste! Mais derrière lui se trouve invariablement la compagnie d'assurances, et celle-ci, soyez-en sûrs, fera tous ses efforts, épisera tous les moyens légaux, toutes les chicanes concevables, pour éviter de payer l'indemnité. En somme, à supposer même qu'ils ne fussent pas plus fréquents que les autres proportionnellement, les accidents d'automobiles seraient, passez-moi le mot, plus *irritants*. Enfin et surtout, ce qui donne à l'accident d'automobile sa physionomie toute particulière, c'est la facilité de la suite, c'est la fréquence des accidents *anonymes*, qui ne laissent à la victime de recours contre aucune personne responsable. Dans de telles conditions, si l'on veut que les victimes puissent avoir la certitude d'être équitablement indemnisées, il faut bien recourir à une législation particulière.

Rien de plus rationnel, d'ailleurs, et de plus équitable! Il est trop évident que l'automobile et la route n'ont pas été faits l'un pour l'autre. On a souvent relevé le contraste qui existe entre les conditions d'exploitation des chemins de fer et la licence dont jouissent les automobiles. Pour les chemins de fer, il y a des voies spéciales, protégées par des barrières et par un personnel particulier. Et cependant les trains ne passent sur la voie ferrée qu'à des heures déterminées, toujours les mêmes. Au contraire, les automobiles arrivent à l'improviste, à des allures de bolides, sur la route commune, les lanternes souvent éteintes la nuit, le numéro absent ou dissimulé sous une couche épaisse de poussière grasse, terrorisant enfants et animaux domestiques, inondant de poussière ceux qu'ils n'ont pas écrasés et disparaissant au tournant de la route avant qu'on ait eu même le temps de ramasser leurs victimes. Certes, on nous le répète, et nous l'espérons, avec le temps, l'éducation réciproque des automobilistes et des piétons se fera; les animaux eux-mêmes deviendront moins impressionnables; il se produira un tassement; tout s'arrange. Mais, en attendant, il faut que la loi puisse établir les sanctions nécessaires.

On remarquera, en second lieu, que, d'après le droit actuel, l'automobiliste peut échapper à la condamnation en démontrant le cas fortuit ou la force majeure. Il avait pris toutes les précautions possibles, il allait à la

vitesse réglementaire, il avait corné; un dérapement s'est produit parce que la chaussée était mouillée. Cas fortuit, tant pis pour la victime! Elle n'avait qu'à ne pas se trouver là. Ou bien encore, l'automobiliste plaidera la faute de l'adversaire ou la faute commune, c'est-à-dire qu'il soutiendra que l'accident a été causé ou aggravé par la faute, l'imprudence de la victime. Notez que cette faute démontrée, fût-elle légère, aura pour résultat de faire perdre à la victime tout droit à des dommages-intérêts ou au moins d'en faire réduire considérablement le chiffre dans le cas où il y a eu faute parallèlement de la part de l'automobiliste. Empruntons des exemples à la jurisprudence. Un automobiliste, passant brusquement, effraie un cheval. Cela est naturel; qui de nous, faisant de la bicyclette et entendant derrière lui le ronflement menaçant d'un automobile et sa trompe impérieuse, n'a éprouvé une impression de malaise et presque de terreur nerveuse? Le cheval, dans son effroi, s'affole, il fait un écart terrible, désarçonne son cavalier qui se tue. Pas de dommages-intérêts pour la famille, car un cheval — ceci est dit dans de nombreux arrêts — doit être habitué au bruit de l'automobile. Et celui qui promène sur la voie publique un cheval non encore habitué est en faute. Comment cependant l'habituerait-on, si on ne le fait pas sortir tant qu'il n'est pas habitué, c'est ce que les arrêts négligent de nous dire. De même encore, celui dont les poules, ou le veau, ou le cochon ont été écrasés sur la route, est en faute de ne pas les avoir surveillés (sans doute on aurait voulu qu'il les enfermât dans sa chambre). De même encore, celui dont l'enfant a été écrasé. Il est en faute parce que cet enfant aurait dû être accompagné. Voilà les paysans habitants d'une maisonnette sur le bord de la route dûment avertis: c'est un grand tort de leur part de ne pas faire escorter leurs enfants par une gouvernante anglaise! De tels raisonnements paraissent sans doute extraordinaires à beaucoup d'entre nous. On les rencontre cependant à chaque instant dans les arrêts. Enfin, et en dernier lieu, avec la jurisprudence actuelle, si l'accident a été causé non par le propriétaire même de l'automobile, mais par son préposé, bien que la loi déclare le maître responsable (art. 1384 C. civ.), le propriétaire pourra s'en tirer à peu de frais s'il démontre que son chauffeur n'était pas dans l'exercice de ses fonctions et, par exemple, qu'il se promenait pour son compte avec des amis. Je sais bien qu'ici la Cour de cassation a apporté un tempérament remarquable à la rigueur des principes par d'excellents arrêts déclarant le maître responsable en cas d'abus de fonctions de la part du préposé. Néanmoins il subsiste encore trop d'hypothèses où le propriétaire pourra esquiver toute responsabilité et se tirer du débat en laissant l'accidenté en face d'un insolvable.

Pour ces diverses raisons il nous a semblé — et telle est précisément la réforme réclamée en même temps que par nous dans la proposition de MM. Besnard et Dauthie — que la victime d'un accident d'automobile ne devait être astreinte à faire la preuve d'une faute commise par le défendeur.

⁴ È bene avere sott'occhi il testo degli accennati progetti:

I.

Progetto presentato al Senato del Belgio.

Art. 1er Tout accident causé à des personnes ou à des choses par des véhicules automobiles sera présumé être dû à la faute du conducteur.

Néanmoins la preuve de la force majeure ou de la faute de la victime sera autorisée.

Le propriétaire ou locataire du véhicule sera civilement responsable.

Art. 2. Les indemnités dues du chef d'accidents prevus au § 1er de l'article 1er seront portées au double.

Art. 3. Toute condamnation du chef d'un accident prévu à l'article 1er, § 1er, entraînera de plein droit l'interdiction de conduire et de détenir un véhicule automobile pendant un délai d'une année. S'il survient une seconde condamnation, cette interdiction aura une durée de trois années qui prendront cours le jour où la condamnation a été prononcée.

Une troisième condamnation du même chef entraînera une interdiction permanente et définitive.

Toute contravention à l'interdiction ci-dessus édictée sera punie d'une amende de 26 francs à 3000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement. En cas de récidive, l'emprisonnement sera toujours prononcé. En cas de seconde récidive, s'il y a eu mort d'homme ou blessures causées à la victime, la confiscation du véhicule sera toujours prononcée par les tribunaux.

En ce qui concerne la détention des véhicules automobiles visée au présent article, les époux, père, mère, enfants, descendants et domestiques de la personne frappée de l'interdiction y mentionnée, habitant avec elle, seront considérés comme personnes interposées.

Art. 4. Tout accident dont l'auteur demeurera inconnu sera à charge d'une caisse commune d'assurances, qui sera alimentée: 1^o par des cotisations perçues sur tous les propriétaires ou détenteurs d'automobiles, dans la proportion de cinq pour cent du montant des contributions en taxes quelconques auxquelles ils sont astreints; 2^o par la moitié du double dommage alloué en vertu de l'article 2 ci-dessus.

L'Etat aura la gestion de cette caisse et la charge de régler soit amiablement, soit judiciairement, le montant des indemnités qui seront réclamées.

Art. 5. Le Gouvernement est chargé de prendre les mesures d'exécution qui seront nécessaires.

II.

**Disegno di legge
proposto dalla Commissione legislativa in Francia.**

Art. 1er. Tout accident ou dommage accidentel occasionné par le fait d'un véhicule automobile circulant sur la voie publique donne droit, au

profit de la victime ou de ses représentants, à une indemnité du préjudice matériel ou moral à la charge du propriétaire du dit véhicule, sans qu'il soit besoin de démontrer qu'il ait commis aucune faute.

Le propriétaire du véhicule automobile peut se soustraire au paiement total ou partiel de l'indemnité en prouvant que l'accident ou le dommage a été provoqué ou aggravé par une faute grave de la victime.

Art. 2. Dans le cas où des tiers seraient auteurs responsables de l'accident ou du dommage, le propriétaire peut exercer son recours contre eux conformément aux règles du droit commun.

Si l'accident ou le dommage est survenu durant que la voiture automobile était occupée par un locataire, le propriétaire peut exercer un recours contre ce dernier, dans les conditions de l'article 1^{er}, dans le cas où le locataire conduisait lui-même ou faisait conduire par son préposé.

Art. 3. A défaut de règlement de l'indemnité par le propriétaire ou par son assureur, et dans le cas où le propriétaire de l'automobile serait inconnu, le paiement de l'indemnité est assuré par les soins de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse au moyen d'un *Fonds spécial de garantie* dont elle assure la gestion.

Art. 4. Le fonds spécial de garantie est constitué au moyen :

- 1^o Des amendes prononcées en vertu de l'article 6;
- 2^o D'une cotisation de cinquante francs versée par tout propriétaire de véhicule automobile lors de la délivrance du récépissé de déclaration;
- 3^o De centimes additionnels ajoutés au principal de la taxe des automobiles.

Le montant des centimes additionnels est déterminé chaque année par la loi des finances d'après le chiffre des indemnités versées l'année précédente par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Art. 5. La Caisse nationale des retraites pour la vieillesse exerce un recours contre les propriétaires responsables. En cas d'assurance, sa créance est privilégiée sur l'indemnité due par l'assureur. Elle est également privilégiée sur l'indemnité due au propriétaire par un tiers responsable ou par le locataire du véhicule automobile.

Art. 6. Le propriétaire, locataire ou occupant quelconque d'un véhicule automobile ayant occasionné un accident est tenu d'en faire la déclaration dans les vingt-quatre heures au maire de la commune sur le territoire de laquelle l'accident s'est produit ou à celui du lieu de remise de l'automobile, sous peine d'une amende de 16 à 300 francs.

La déclaration peut être faite par la victime de l'accident ou ses représentants.

Le maire délivre immédiatement un récépissé de la déclaration et dresse procès verbal de l'accident après avoir procédé, si possible, à une enquête sommaire.

Art. 7. Les articles précédents ne sont pas applicables aux accidents et dommages résultant de rencontres entre véhicules automobiles. La res-

ponsabilité relative à ces accidents et dommages est encourue conformément aux règles du droit commun.

Art. 8. Le propriétaire, locataire ou occupant d'un véhicule automobile, qui s'est enfui ou a tenté de s'enfuir après avoir occasionné un accident, est puni des peines des articles 319 et 320 du Code pénal sous réserve de l'application de l'article 463 du même Code.

Art. 9. La législation sur la responsabilité des accidents du travail est étendue aux accidents survenus aux serviteurs à gages employés à la conduite, à la garde ou à l'entretien des véhicules automobiles.

Art. 10. La présente loi sera applicable immédiatement après la publication officielle du règlement d'administration publique qui devra déterminer les détails de son fonctionnement et le montant des centimes additionnels à percevoir la première année pour le fonds de garantie.

Ce règlement devra être rendu dans le délai de trois mois.

III.

Proposition de loi de MM. Besnard et Dauthie présentée à la Chambre des députés le 5 décembre 1906 (in Francia).

Article unique. L'art. 1386 du Code civil est modifié ainsi qu'il suit:

« Art. 1386. Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

« Le propriétaire d'un véhicule automobile est, dans tous les cas et indépendamment de toute faute personnelle, responsable du dommage causé par son véhicule.

« La responsabilité ci-dessus a lieu à moins qu'il ne prouve directement une faute lourde à la charge de la victime »,

IV.

Proposition de loi de M. Chastenet déposée à la Chambre des députés le 2 juillet 1906 (in Francia).

Article unique. Tout conducteur d'un véhicule quelconque tout, vélocipédiste, tout cavalier qui, à la suite d'un fait dommageable auquel il a couru, aurait tenté d'échapper, par la fuite, à la responsabilité pénale ou simplement civile qu'il peut avoir encourue, sera puni de six jours à deux mois de prison ou d'une amende de 16 à 500 francs.

Il ne pourra, quant à la peine, être fait application de l'article 365 du Code pénal; mais l'article 463 du même Code pourra être appliqué.

⁵ Qu'il me suffise de dire (scrive AMBROISE COLIN, loc. cit.) qu'il nous a paru impossible de conserver, en matière d'accidents d'automobiles, la solution classique des articles 1382 et 1383, la vieille théorie de la faute aquilienne, c'est-à-dire la nécessité pour la victime, si elle veut obtenir réparation, de démontrer que l'adversaire a commis une *faute* constituant de sa part un *délit* ou un *quasi-délit* civil. Dans la grande majorité des cas, l'accident se produit si vite qu'il est presque impossible de déterminer quelles en ont été les circonstances. Très souvent — c'est surtout le cas à la campagne — il n'y a pas de témoins. Quelquefois l'automobiliste lui-même ne s'en est pas aperçu. Comment, dès lors, le demandeur ferait-il cette démonstration de la faute qu'on exige, au moins théoriquement, de lui?

Le système du *Risque* est celui qui se présentait le plus naturellement à l'esprit. C'est vers ce système que s'orientent la doctrine la plus progressive et la législation la plus récente, représentée par la loi de 1898. Il aboutit à éliminer complètement l'idée de faute, idée qui, en somme, relève plutôt du droit pénal que du droit civil, et à rendre le propriétaire responsable, non parce qu'il aurait commis une faute, mais parce qu'il est propriétaire. Voici comment on peut le formuler dans notre matière. Lorsqu'un accident se produit, causé par l'automobile, il peut y avoir une question de culpabilité pénale à débattre. De celle-là nous ne nous occuperons pas. Mais, si l'on se place sur le terrain *civil*, le conflit est entre deux patrimoines, celui de la victime, celui de l'auteur de l'accident. Il s'agit de savoir lequel des deux patrimoines subira la perte causée par l'accident. Or, le doute peut-il être possible? Celui des deux adversaires qui doit payer, n'est-ce pas celui qui a introduit dans la circulation un engin périlleux (l'expérience l'a trop prouvé) et qui retire de cet engin du profit ou du plaisir, plutôt que celui qui a été la victime de cette introduction? A tout privilège sa contre-partie. Nul n'est forcé de circuler sur un automobile. Que ceux qui se haussent à ce mode de locomotion somptuaire fassent entrer dans leurs frais généraux la réparation éventuelle des ravages qui peuvent en résulter. La création par eux et à leur profit d'un risque nouveau pour le public doit avoir, comme corollaire naturel et équitable, qu'il se fassent les assureurs du public contre les dangers de leur machine.

⁶ Tant au point de vue moral qu'au point de vue juridique, il ne saurait y avoir deux manières de juger l'automobiliste qui, ayant causé un accident (de personne) tente sciemment de se dérober, par la fuite, à la responsabilité qu'il a encourue. Avec la loi nouvelle, celui qui commettra cette vilenie ajoutera à ses torts celui de rejeter la charge de l'accident sur ses confrères en automobilisme. Nous n'avons pas jugé excessif de le frapper des peines qui, dans le Code pénal, atteignent l'homicide ou les blessures par l'imprudence (V. AMBROISE COLIN, loc. cit.).

⁷ V. *Bulletin su citato*, année VI, n. 4.

8 — Prospekt degli infortuni avvenuti nell'esercizio e per l'esercizio dei:
I. Velocipedi (ed affini) — II. Automobili
dal 1º gennaio 1906 al 30 novembre 1907.

I. VELOCIPEDI (ed affini)

	Numero degli infortuni avvenuti nell'esercizio e per l'esercizio dei velocipedi (ed affini)	Numero dei procedimenti a carico dei responsabili penali	Esito dei procedimenti				
			Assoluzione dei		Condanna dei		
			responsabili civili	responsabili penali	responsabili civili	responsabili penali	
Corti	36	35	4	5	1	30	3
Tribunali . . .	253	251	52	160	44	91	8
Preture	217	211	18	129	10	82	8
Totali . . .	506	497	74	294	55	203	19

II. AUTOMOBILI

	Numero degli infortuni avvenuti nell'esercizio e per l'esercizio degli automobili	Numero dei procedimenti a carico dei responsabili penali	Esito dei procedimenti				
			Assoluzione dei		Condanna dei		
			responsabili civili	responsabili penali	responsabili civili	responsabili penali	
Corti	36	35	18	14	5	21	13
Tribunali . . .	154	150	55	108	38	42	17
Preture	78	74	17	61	13	13	4
Totali . . .	268	259	90	183	56	76	34

9 AMBROISE COLIN, nella seduta tenuta dalla Commissione legislativa nel 30 maggio 1907, accennava anche i seguenti dati statistici:

Parmi les personnes qui assistent à cette séance à titre d'invités, il en est une, M. Scheikevitch, ancien élève de l'Ecole des sciences politiques, qui, ayant des loisirs et en consacrant une partie à l'étude des questions intéressant l'automobile, s'est donné la tâche de faire, dans les journaux quotidiens, le relevé dont je ne cesse de vous indiquer l'intérêt. Il m'a communiqué les résultats de ses recherches. Je ne peux pas vous les donner tous; mais je vous demande la permission de vous citer seulement le dossier des trois derniers mois.

En mars 1907, M. Scheikevitch a relevé dans les seuls journaux parisiens la relation de 13 accidents mortels, dont 10 pour le département de la Seine; en avril, il a trouvé 8 accidents mortels, dont 4 pour le département de la Seine; enfin du 1^{er} au 29 mai 1907, les mêmes journaux enregistrent 20 accidents mortels, dont 13 dans le département de la Seine; il faudrait dire 14 aujourd'hui, d'après un renseignement que je viens de recueillir. Remarquez que dans le nombre, ne sont pas compris les accidents causés à des personnes transportées par les automobiles, mais seulement ceux qui ont été causés par des automobiles à des tiers. Nous avons donc pour trois mois deux jours un total de 41 accidents mortels, dont 27 pour le seul département de la Seine. Nous sommes loin, vous le voyez, des totaux rassurants des statistiques de la préfecture nous accusant de 6 à 8 accidents pour une année entière. Et j'ajoute que ce sont là les données des journaux de Paris, et que ceux-ci, pour des raisons diverses, sur lesquelles je n'insisterai pas, ne disent pas tout. Bien au contraire! Les journaux dissimulent tout ce qu'ils peuvent cacher. Si on le contestait, je pourrais apporter des preuves. Sans sortir de cette salle, je pourrais faire appel au témoignage d'une personne ici présente, d'une personne que nous connaissons tous. Victime d'un accident d'automobile à Paris, cette personne a dû être transportée à l'hôpital, elle a failli subir l'opération du trépan. Et non seulement elle n'a obtenu aucune indemnité, parce que les témoins possibles avaient été savamment cuisinés, mais encore aucun journal n'a relaté l'accident dont elle a été victime. Telle est, Messieurs, la situation. Telle est la vérité.

10 È utile che si abbia anche sott'occhi:

Une statistique officielle des accidents d'automobiles en Allemagne.

En prévision de la prochaine discussion d'un projet de loi sur la responsabilité des propriétaires et conducteurs d'automobiles, le gouvernement impérial allemand a fait publier, dans la dernière livraison trimestrielle du Recueil officiel de statistique, une statistique très détaillée des voitures automobiles et des motocyclettes, en service sur le territoire des Etats confédérés, au 1^{er} janvier 1907, et des accidents occasionnés par ces véhicules pendant

une période de six mois, du 1^{er} avril au 30 septembre 1906. D'après cette statistique, 27,026 voitures à traction mécanique étaient en circulation en Allemagne, à la date du 1^{er} janvier 1907, et le tableau suivant en donne la répartition selon leur affectation au transport des voyageurs ou des marchandises, et selon la puissance de leurs moteurs.

Voitures à traction mécanique affectées au transport des voyageurs au 1^{er} janvier 1907:

	%	%
Automobiles au-dessous de 8 HP	5.111	19.8
Id. de 8 à 16 HP	3.278	12.7
Id. de 16 à 40 HP	1.674	6.5
Id. au-dessus de 40 HP	52	0.2
Motocyclettes	<u>15.700</u>	<u>60.8</u>
Total des voitures à moteur mécanique affectées au transport des personnes	<u>25,815</u>	<u>100.0</u>
	95.5	

Voitures à traction mécanique affectées au transport des marchandises au 1^{er} janvier 1907:

	%	%
Automobiles au dessous de 8 HP	516	42.6
Id. de 8 à 16 HP	313	25.8
Id. de 16 à 40 HP	126	10.4
Id. au-dessus de 40 HP	2	0.2
Motocyclettes	<u>254</u>	<u>21.0</u>
Total	<u>1.211</u>	<u>100.0</u>
Total général	<u><u>27.026</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

On remarquera la proportion très considérable de motocyclettes et le nombre relativement très peu élevé de voitures à moteur puissant, au-dessus de 16 HP. Les véhicules de plus de 40 HP. semblent être en Allemagne tout à fait l'exception.

Le nombre des accidents pendant la période de six mois, du 1^{er} avril au 30 septembre 1906, s'est élevé à 2,290.

En ce qui concerne l'attitude des conducteurs d'automobiles auteurs d'accidents, nous apprenons que 81 d'entre eux ont tenté de prendre la fuite et que 381 y ont réussi. Les recherches faites par la police à la suite de ces accidents pour en retrouver les auteurs et établir les responsabilités ne semblent avoir abouti que dans un très petit nombre de cas, car les propriétaires de 283 automobiles ayant occasionné des accidents sont restés inconnus.

Le tableau suivant indique l'espèce et la provenance des voitures ayant occasionné des accidents, le nombre de ces accidents, le nombre des personnes blessées et tuées, et l'importance des dégâts matériels.

Genre de Voitures ayant causé des accidents			Total général	Provenance des Voitures			Nombre des Accidents			Nombre des personnes blessées			Nombre des personnes tuées			Importance des dégâts matériels				
				Allemagne	Etranger	Inconnues	de personnes	dégâts matériels	de personnes	Total	Conducteurs d'automobile	Voyageurs d'automobile	Tiers	Total	Conducteurs d'automobile	Voyageurs d'automobile	Tiers	Total des tués et blessés	Evaluation en marks	Nombre des cas où une évaluation n'a pas été faite
Voitures affectées au transport des personnes	Motocyclettes	354	322	4	28	147	73	126	316	95	11	270	8	2	—	6	324	14203	14	
	Tricycles	19	19	—	—	7	6	5	12	3	1	8	—	—	—	—	12	300	—	
	Automobiles (*)	1828	1577	63	188	487	838	474	1130	70	203	857	41	6	8	27	1171	296078	71	
	Totaux	2201	1918	67	216	641	917	605	1458	168	215	1075	49	8	8	33	1507	310581	85	
Voitures affectées au transport des voyageurs	Motocyclettes	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Tricycles	20	20	—	—	7	8	3	10	3	—	7	—	—	—	—	10	579	2	—
	Automobiles	84	82	—	2	17	47	19	40	2	4	34	2	1	1	1	42	5750	9	—
	Totaux	104	102	—	2	24	55	22	50	5	4	41	2	1	1	—	52	6329	11	—
Voitures dont on n'a pu établir le genre		26	—	—	26	8	15	3	11	—	—	11	—	—	—	—	11	410	3	—
Totaux des	Voitures pour voyageurs . . .	2201	1918	67	216	641	917	605	1458	168	215	1075	49	8	8	33	1507	310581	85	—
	Voitures pour marchandises . . .	104	102	—	2	24	55	22	50	5	4	41	2	1	1	—	52	6329	11	—
	Genre inconnu	26	—	—	26	8	15	3	11	—	—	11	—	—	—	—	11	410	3	—
	(***)																			
	Total général	2331	2020	67	244	673	987	630	1519	173	219	1127	51	9	9	33	1570	317320	99	—
Pourcentage		100	86.6	2.9	10.5	29.4	43.1	27.5	100	11.4	14.4	74.2	100	17.7	17.6	64.7				

(*) Dans ce nombre sont également comprises les personnes mortes dans les huit jours après l'accident.

(**) Dont une voiture servant également au transport des voyageurs et des marchandises.

(***) Dans 39 cas les accidents ont été occasionnés par deux voitures et dans un cas par trois.

Il ressort de ce tableau que le nombre d'accidents causés par les automobiles est beaucoup plus considérable que le nombre de ceux causés par les motocyclettes et que le nombre des tués et blessés parmi les tiers est de beaucoup plus élevé que parmi les conducteurs des automobiles et parmi les personnes qui y avaient pris place.

Le tableau inséré à la page suivante donne le détail des accidents causés par des automobiles dont les conducteurs se sont dérobés par la fuite et dont les propriétaires n'ont pu être retrouvés.

Nous trouvons ensuite des tableaux indiquant la puissance des moteurs des véhicules ayant occasionné des accidents. Ces tableaux démontrent que les risques d'accidents sont d'autant plus grands que la puissance des moteurs est plus considérable.

C'est ainsi que, parmi les véhicules affectés au transport des voyageurs:

Les 15,700 motocyclettes ont occasionné 373 accidents;

Les 5111 voitures automobiles d'une puissance d'au-dessous de 8 HP ont occasionné 390 accidents;

Les 3278 automobiles d'une puissance de 8 à 16 HP ont occasionné 734 accidents;

Les 1674 automobiles d'une puissance de 16 à 40 HP ont occasionné 422 accidents;

Et les 52 voitures de plus de 40 HP ont occasionné 28 accidents.

Par rapport au nombre total des véhicules de chaque catégorie, la proportion des voitures ayant occasionné des accidents s'est élevée respectivement à:

2.4 % pour les motocyclettes;

7.6 % pour les voitures au-dessous de 8 HP;

22.4 % pour les voitures de 8 à 16 HP;

25.2 % pour les voitures de 16 à 40 HP;

53.8 % pour les voitures de plus de 40 HP.

Ces derniers chiffres sont à retenir, car ils démontrent combien sont grands les dangers que présente, pour la sécurité publique, la circulation des voitures automobiles à moteurs extrêmement puissants.

D'autres tableaux donnent enfin des renseignements sur les causes et la nature des accidents; sur la plus ou moins grande fréquence de ces accidents aux différents jours de la semaine et aux différentes heures du jour ou de la nuit; sur la répartition, numérique de ces accidents dans les agglomérations urbaines, dans les villages et en rase campagne, ainsi que par Etat confédéré, etc....

ANTOINE SCHEIKEVITCH,

Accidents d'automobiles dont les propriétaires sont restés inconnus et dont les conducteurs se sont dérobés par la fuite

Genre des Voitures à traction mécanique ayant occasionné des accidents			Total général	Accidents de personnes	Dégâts matériels	Blessés	Tués	Dégâts évalués à marks	L'évaluation n'a pu être faite
Voitures affectées au transport des personnes	Motocyclettes	27	— 12	— 9	— 6	— 22	— 1	— 1730	— 1
	Tricycles	—	—	—	—	—	—	—	—
	Automobiles	183	38	110	35	76	2	7466	8
	Totaux	210	50	119	41	98	2	9196	8
Voitures affectées au transport des marchandises	Motocycles	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
	Tricycles	2	1	1	1	1	1	1	1
	Automobiles	—	—	—	—	—	—	—	—
	Totaux	2	1	1	1	1	1	—	—
Voitures inconnues		25	7	15	3	10	—	410	3
Totaux	Voitures pour voyageurs	210	50	119	41	98	2	9196	8
	Voitures pour marchandises	2	1	1	1	1	—	—	1
	Inconnues	25	7	15	3	10	—	410	3
	Totaux généraux	237	58	135	44	109	2	9606	12
	Pourcentage	100	24.5	56.9	18.6	46.0	0.8	—	—

¹¹ Ecco il testo della legge:

Du 13 juillet 1907.

(Promulguée au *Journal officiel* 1907).

Art. 1^{er}. Sous tous les régimes et à peine de nullité de toute clause contraire portée au contrat de mariage, la femme a, sur les produits de son travail personnel et les économies en provenant, les mêmes droits d'administration que l'article 1449 du Code civil donne à la femme séparée de biens.

Elle peut en faire emploi en acquisition de valeurs mobilières ou immobilières.

Elle peut, sans l'autorisation de son mari, aliéner, à titre onéreux, les biens ainsi acquis.

La validité des actes faits par la femme sera subordonnée à la seule justification, faite par un acte de notoriété, ou par tout autre moyen mentionné dans la convention, qu'elle exerce personnellement une profession distincte de celle de son mari; la responsabilité des tiers, avec lesquels elle a traité en leur fournissant leur justification, n'est pas engagée.

Les dispositions qui précédent ne sont pas applicables aux gains résultant du travail commun des deux époux.

2. En cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés, dans l'intérêt du ménage, par l'article précédent, notamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire prononcer le retrait soit en tout, soit en partie, par le tribunal civil du domicile des époux, statuant en chambre de conseil, en présence de la femme, où elle délibérera, le ministère public entendu.

En cas d'urgence, le président de ce tribunal peut, par ordonnance de référé, lui donner l'autorisation de s'opposer aux actes que la femme se propose de passer avec un tiers.

3. Les biens réservés à l'administration de la femme pourront être saisis par ses créanciers.

Ils pourront l'être aussi par les créanciers du mari qui ont contracté avec lui dans l'intérêt du ménage, alors que, d'après le régime adopté, ils auraient dû, antérieurement à la présente loi, se trouver entre les mains du mari.

La preuve que la dette a été contractée par le mari dans l'intérêt du ménage incombe au créancier.

Le mari n'est responsable ni sur les biens ordinaires de la communauté, ni sur les siens, des dettes et obligations contractées autrement que dans l'intérêt du ménage par la femme, même lorsqu'elle a agi dans la limite des droits que lui confère l'article 1^{er}, mais sans autorisation maritale.

4. En cas de contestation, la femme pourra, tant vis-à-vis de son mari que vis-à-vis des tiers, établir par toutes preuves de droit, même par té-

moins, mais non par la commune renommée, la consistance et la provenance des biens réservés.

5. S'il y a communauté ou société d'acquéts, les biens réservés entrent dans le partage du fonds commun.

Si la femme renonce à la communauté, elle les gardera francs et quittes de toutes dettes autres que celles dont elles étaient antérieurement le gage, en vertu de l'article 3 de la présente loi.

Cette faculté appartiendra à ses héritiers en ligne directe.

Sous tous les régimes qui ne comportent ni communauté ni société d'acquéts, ces biens sont propres à la femme.

6. La femme pourra ester en justice sans autorisation, dans toutes les contestations relatives aux droits qui lui sont reconnus par la présente loi.

7. Faute par l'un des époux de subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage, l'autre époux pourra obtenir du juge de paix du domicile du mari l'autorisation de saisir, arrêter et de toucher des salaires ou du produit du travail de son conjoint une part en proportion de ses besoins.

8. Le mari et la femme seront appelés devant le juge de paix par un simple avertissement du greffier, en la forme d'une lettre missive recommandée à la poste, indiquant la nature de la demande.

Ils devront comparaître en personne, sauf les cas d'empêchement absolu et dûment justifié.

9. La signification du jugement rendu en conformité de l'article 7 qui précède, faite au conjoint et aux tiers débiteurs à la requête de l'époux qui en bénéficie, lui vaut attribution des sommes dont la saisie a été autorisée sans autre procédure.

10. Les jugements rendus en vertu des articles 2 et 7 de la présente loi seront exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution. Ils pourront, même lorsqu'ils seront devenus définitifs, être modifiés, si la situation respective le justifie.

11. Les dispositions de la présente loi pourront être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation.

¹² Vedi *Discorso inaugurale del 4 gennaio 1897*, pag. 34 e seguenti.

¹³ *La delinquenza in Italia negli ultimi sedici anni 1890-1905*.

¹⁴ Sin dal 1901 il nostro carissimo collega M. Martinotti, nel suo splendido discorso d'inaugurazione letto avanti la Corte d'appello di Roma, scriveva:

« In Francia il Feuilloley, Avvocato Generale presso la Corte di cassazione, nell'udienza solenne del 16 ottobre scorso, prima del nuovo anno giuridico, trattava espressamente dei rapporti della Magistratura con le leggi protettrici dell'infanzia, così delineando il compito e l'indole del nostro intervento. « Mais, Messieurs, nulle part plus que dans les questions criminelles, n'apparaît le besoin de mesures protectrices de l'enfance. Nulle part

n'est plus élevé le rôle du Magistrat, nulle part plus utile son intervention. Ce n'est point avec le Code seulement et les lumières de la froide raison, c'est avec son cœur et le sentiment intime du bien qu'il peut faire qu'il doit instruire et juger les affaires concernant les mineurs prévenus d'un crime ou d'un délit. Entre ses mains, la justice ne doit plus être une œuvre de châtiment, mais une œuvre de protection et de moralisation » (1).

La legge del 24 luglio 1889, di ordine amministrativo e giudiziario ad un tempo, e quella del 19 aprile 1898, riflettono entrambe la preoccupazione del legislatore francese per lo straordinario aumento dei minori di linquenti; e all'uopo volendo colpirne le cause, hanno comminato severe sanzioni penali e decadenze civili contro i parenti corrotti e corruttori, rei di abbandono morale e materiale e di maltrattamenti o di turpe mercato della loro prole. L'istituto della patria potestà, quale venne disciplinato dai giuristi del Codice Napoleone, era inteso solo a sancire i diritti del padre o del capo della famiglia; le nuove leggi ne hanno piegato la rigidità tradizionale alla necessaria contemperanza tra i diritti dei genitori e i diritti o, se vuolsi, come li definisce lo SPENCER, *le giuste pretese dei fanciulli* (2). Mercè l'opera del *Comité de défense des enfants traduits en justice*, sorto ad iniziativa del Guillot, si segue per i minorenni giudicabili, secondo il dettato dell'art. 4 della legge del 1898, un procedimento speciale e benigno, affidato al Giudice istruttore, il quale, o li assolve riconsegnandoli alla famiglia, o li invia in osservazione presso un asilo temporaneo istituito dall'Amministrazione dell'assistenza pubblica: sistema che pare dia buoni frutti

In Italia la legislazione, considerata nei criteri direttivi e generalmente nel suo complesso, ha in confronto di quella francese il vantaggio della priorità e, in particolar modo, quello della euritmia nello aver saputo coordinare le singole disposizioni su questa delicata materia in sede propria, evitando leggi speciali repressive degli abusi della patria potestà, le quali per noi, nella coscienza giuridica del popolo, non avrebbero mancato di mettere in cattiva luce un istituto che amiamo invece di conservare sempre brillante nella sua alta idealità.

Tuttavia il male persiste; i delinquenti minorenni, che sono una vera e profonda piaga del paese, salirono a 40,000 nel 1897, cifra che non subì notevole variazione nell'ultimo triennio; il 20 giugno 1900 quelli detenuti nelle carceri giudiziarie del Regno raggiunsero quasi gli 8000 dei quali più di 7000 maschi; e nel 30 giugno scorso i minori degli anni 18 soggetti all'ammonizione erano 2117. I minorenni condannati nello scorso anno dalle diverse magistrature di questo distretto ammontano a 2874, dei quali:

minori degli anni 21 e maggiori degli anni 18, 1243;

minori degli anni 18 e maggiori dei 14, 1473;

maggiori degli anni 9 e minori dei 14, 158.

(1) *La Magistrature et les lois protectrices de l'enfance*. Discours prononcé par M. FEUILLOLEY, Avocat Général à la Cour de cassation. (Audience de rentrée du 16 octobre 1901). Paris, Impr. Nat., MDCCCCI.

(2) HERBERT SPENCER, *La giustizia*, cap. XXI.

In complesso i reati denunciati a carico dei minorenni ammontano a 2955.

¹⁵ Cf. il Melegari, procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia.

¹⁶ Vedi Prefazione alla *Collection de la Revue « L'Enfant »* pubblicata nel 1906.

¹⁶ Vedi *Les Tribunaux spéciaux pour Enfants aux Etats-Unis*, di EDUARDO JULIET, ove si legge:

Le tribunal est exclusivement réservé aux enfants, et tous les enfants traduits en justice lui sont amenés (¹).

¹⁰ *La spécialisation du juge* (²).

Le tribunal des enfants est toujours constitué par un seul magistrat.

Ce magistrat n'est plus le juge anonyme qui rend une sentence et qui disparaît de la vie de l'enfant. Il est un tuteur auquel la société remet le soin de guérir l'enfant; *il va au tribunal non pour punir un coupable et passer à une autre cause, mais pour faire le diagnostic d'une maladie et diriger un traitement pendant des mois, des années peut-être.*

Ce rôle de médecin traitant n'est possible qu'à un juge permanent et spécialisé.

Par exception, et en contradiction avec ces principes, le tribunal des enfants de New-York n'a pas de juge spécialisé; les juges du tribunal de première instance y siègent à tour de rôle pendant quatre mois chacun. Ce roulement semble fâcheux; et partout ailleurs qu'à New-York, soit que la loi elle-même exige cette spécialisation, soit que la pratique l'ait imposée, le juge des enfants est bien spécialisé. Tout au plus occupe-t-il à l'occasion un siège au tribunal civil dans les villes comme Denver qui ne comportent pas une magistrature très nombreuse.

L'essentiel est d'ailleurs, non qu'il ne s'occupe que des enfants, mais qu'il soit seul à s'en occuper... Sa spécialisation s'affirme encore dans son fonctionnement.

(¹) L'idée de la spécialisation d'un service de l'enfance a été soutenue par M. Paul Flaudin en 1894, bien avant que le premier Tribunal d'enfants existât. Dans un remarquable rapport au Comité de défense des enfants traduits en justice, *M. Paul Flaudin, après avoir exposé combien le traitement de l'enfance exige de dévouement et d'aptitude spéciale, réclamait la création d'un service spécial de l'enfance: «...le service central du Parquet est divisé en cinq sections: ne devrait-on pas y créer une sixième section, celle de l'enfance? ... il s'agirait... de réunir dans les mêmes mains un pouvoir toujours utile, même quand il est répressif... il suffirait de créer un poste de substitut, ou à son défaut de juge suppléant».*

(²) Je ne parle ici que des villes d'une certaine importance. Les lois ne prévoient d'ailleurs généralement la création de Tribunaux pour enfants que dans les villes ayant plus de 15,000 à 20,000 habitants. *Dans certaines petites villes le juge de paix a été chargé de tous les délits d'enfants.*

Il constitue à lui seul un ensemble judiciaire complet, se charge de l'enquête, de l'instruction, du jugement et souvent même de l'application du jugement; sa juridiction s'étend aux enfants coupables de crimes, de délits et de contraventions:

Le jugement du Tribunal ne s'inspire d'aucun Code, car les Tribunaux n'ont pas de Code pour guider leurs arrêts.

Le juge décide d'après sa conscience, d'après sa connaissance de l'âme enfantine, et non d'après une loi écrite qui n'existe pas, ni d'après une jurisprudence dont il ne se soucie pas.

Comment est choisi le juge des enfants?

Il est pris souvent parmi les membres de la Cour des comptes (Tribunal de première instance), et choisi par eux; ailleurs il est nommé par le Gouverneur de l'État, ou est élu par le peuple comme les autres magistrats.

Dans l'Indiana, il est élu pour 4 ans, doit être père de famille et avoir plus de 40 ans.

Presque toujours il doit posséder les titres juridiques et les diplômes nécessaires aux magistrats. Néanmoins, dans l'Utah, le juge des enfants peut être un simple citoyen sans formation juridique; c'est le cas du juge des enfants de Salt Lake City. Mr. Brown, qui a été choisi par une Commission composée du maire, du chef de la police et du superintendant des écoles. Nous verrons avec curiosité les résultats de cet essai dans quelques années, quand la loi de l'Utah, qui n'a été promulguée qu'en mars 1905, aura fait ses preuves.

¹⁷ On cherche à enlever à l'enfant l'idée de tribunal. *Parfois les enfants ne sont pas jugés au Palais de Justice, mais dans un édifice spécial. Souvent une salle distincte du Palais de Justice leur est réservée: on l'appelle la salle des enfants* (¹).

Si les enfants sont jugés dans une salle d'audience ordinaire, cette salle est débarrassée de ses meubles pompeux, de son attirail imposant, de ses fauteuils élevés sur une estrade: le juge vient s'asseoir au milieu des enfants (Denver et Indianapolis).

Voici ce que dit à ce propos le juge Stubbs:

« J'ai toujours observé que, lorsque j'étais assis sur l'estrade derrière un haut pupitre, comme nous en avons au Tribunal de la ville, mes paroles produisaient fort peu d'effet sur le jeune garçon placé au banc des prévenus; mais si j'étais assis près de lui pour poser ma main sur sa tête où sur son épaule, ou pour mettre mon bras autour de sa taille, dans la plupart des cas je parvenais à gagner sa confiance ». (JULHIET, op. cit.).

¹⁸ En somme, le Tribunal cherche, quand il le peut, à prononcer la mise en liberté surveillée (*probation*). Quand l'enfant est incorrigible, réci-

(¹) En Angleterre commence à s'introduire la coutume de juger les enfants dans une salle spéciale, on est déjà arrivé parfois à faire passer les cas d'enfants avant ceux des adultes.

diviste, où que sa famille est un milieu funeste pour lui, on emploie la maison de correction, la maison de réforme, la colonie pénitentiaire, le placement dans un milieu honnête, etc. Mais si l'enfant n'a pas commis de délit antérieur, si sa famille est honorable, et seulement négligente ou trop occupée, le Tribunal ne rompt pas la vie familiale, il laisse l'enfant dans sa famille, chargeant le délégué de compléter l'œuvre des parents, et d'ajouter à la vie de l'enfant le principe moral qui faisait défaut. (JULHET, op. cit.).

¹⁹ Nous ne citerons ici — scribe Julhiet — que l'opinion du plus haut interprète de la moralité américaine, l'opinion du président Roosevelt, homme pratique avant tout et qui regarde les résultats. Son message au Congrès le 6 décembre 1904 contenait les mots suivants: « L'œuvre du Tribunal pour enfants est réellement de bâtir des caractères (*character building*). On reconnaît en général maintenant que les jeunes garçons et jeunes filles qui se conduisent mal ne doivent pas être traités comme criminels, ni même nécessairement comme ayant besoin d'être réformés, mais plutôt comme ayant besoin d'avoir leurs caractères formés, et par suite éprouvés et développés par un système de mise en surveillance.

A Chicago, avant la loi de 1899, près de 600 enfants de moins de 16 ans, allaient en prison chaque année, coupables de vols souvent insignifiants, vols de pigeons, de lapins, de gâteaux, de pain, de charbon ou de bois à brûler. Une fois libérés, presque tous étaient arrêtés de nouveau pour un second, un troisième, un quatrième délit. En outre, les Tribunaux acquittaient beaucoup de jeunes coupables quand le délit était minime; ces acquittés s'empressaient de commettre un second délit. Or, parmi les 5000 ou 6000 enfants mis en liberté surveillée depuis 5 ans, la récidive paraît n'avoir atteint que 8 à 10 pour cent.

En 1905, 2473 enfants délinquants furent amenés au Tribunal des enfants; 1200 ont été mis en liberté surveillée. Cette mise en liberté surveillée est venue s'intercaler entre l'internement et l'acquittement pur et simple; elle s'applique aux enfants pour qui l'internement est une solution exagérée, et l'acquittement une solution inefficace.

A Denver, avant la création du Tribunal des enfants, les trois quarts des enfants traduits en justice étaient envoyés en prison ou à quelque maison de réforme presque aussi dangereuse pour eux que la prison. Les autres étaient acquittés.

Depuis la création du Tribunal pour enfants, depuis 4 ans, aucun enfant n'a été envoyé en prison, et 95 pour cent des enfants amenés au Tribunal pour un premier délit sont rendus à leurs familles, en liberté surveillée.

Sur les enfants ainsi mis en liberté surveillée, 5 pour cent seulement ont commis de nouveaux délits et ont dû être envoyés à l'école manuelle qui sert de lieu de détention pour les enfants.

Ainsi pendant ces quatre années d'expérience, la recidive paraît n'avoir atteint à Denver que 5 pour cent. Avant l'institution du Tribunal pour en-

fants, 50 pour cent des enfants acquittés par les Cours retombaient dans de nouveaux délits.

A Indianapolis, après 18 mois de fonctionnement du nouveau système, parmi les 500 enfants mis en liberté surveillée, la récidive n'atteignait pas 10 pour cent.

A New-York, le premier Tribunal d'enfants a été établi en 1902 dans les quartiers de Manhattan et de Bronx, qui ont une population de 2 millions 500,000 habitants. Les résultats sont particulièrement intéressants à cause de l'énorme population enfantine de New-York, et de l'insuffisance des écoles (80,000 à 100,000 enfants ne trouvent pas de place dans les écoles). Le Tribunal des enfants a vu à sa barre, en 1904, 7631 enfants, dont 917 filles. Sur ces 7631 enfants, 1098, dont 61 filles, ont été mis en liberté surveillée.

Dans les trois années 1903, 1904, 1905, d'après le rapport de Mr. F. Jenkins, délégué en chef (*chief probation officer*) de New-York, 3377 enfants avaient été mis en liberté surveillée. Sur ces 3377 enfants, 83 pour cent ont eu une excellente conduite, 17 pour cent seulement ont dû être mis en correction et « sont des échecs » suivant l'expression américaine.

²⁰ V. HENRI BOLLET, *La mise en liberté surveillée en France*, publié il 1706

²¹ Nous n'osons pas encore parler — scrive il ROLLET, op. cit. — des résultats obtenus.

Nous avons, en quatre mois, placé 52 mineurs en liberté surveillée d'accord avec l'autorité judiciaire; l'un d'eux a déjà dû être envoyé en correction et trois sont en fuite, les autres se conduisent bien en général. Lorsque l'expérience aura duré au moins un an, il nous sera permis de présenter quelques conclusions.

Peut-être alors devrons-nous reconnaître que la mise en liberté surveillée a été trop souvent accordée à des mineurs qui ne méritaient pas cette faveur; peut-être arriverons-nous à déterminer à quelle catégorie des mineurs cette mesure convient le mieux. Déjà il nous semble qu'elle devrait être appliquée davantage aux mineurs en âge scolaire, car elle nous permettrait d'obliger un assez grand nombre de parents négligents à envoyer leur enfant à l'école; il nous semble qu'elle ne doit être prononcée que d'une manière tout à fait exceptionnelle à l'égard des jeunes gens ou des jeunes filles âgés de 16 à 18 ans.

En ce moment nous nous bornerons à dire que nous faisons devant le Tribunal de la Seine l'essai d'un système qui nous paraît appelé à rendre quelques services. Nous y sommes encouragés par l'autorité judiciaire et par l'autorité administrative.

Les juges d'instruction ont à leur disposition des imprimés qu'ils n'ont qu'à remplir pour inviter le *Patronage de l'enfance* à appliquer la mise en liberté surveillée.

²² *The Times* du 31 mai 1906, Chambre des Communes, séance du 30 mai 1906. M. H. Tenant ayant demandé au Ministre de l'intérieur s'il pouvait donner à la Chambre des détails concernant le régime du traitement séparé des affaires devant les tribunaux correctionnels, celui-ci répond: « J'ai reçu, en effet, des informations des divers tribunaux; les magistrats sont unanimes à déclarer que le résultat de la réglementation émanée du Ministère de l'intérieur, concernant la disjonction des affaires d'enfants des affaires ordinaires, est tout à fait satisfaisant. D'après les informations que j'ai devant moi, je constate que les instructions ministérielles sont exécutées dans 13 villes, savoir: Blackburn, Cardiff, Devonport, Hull, Liverpool, Newport, Norwich, Portsmouth, Preston, Reading, South-Shields, Tynemouth, West-Ham. Dans 16 autres villes, les débats dans les affaires d'enfants, sont entendus avant les autres, il apparaît que les enfants sont séparés. En voici les noms: Birkenhead, Bournemouth, Bristol, Bourton on Trent, Gloucester, Grimsby, Leeds, Newcastle, Northampton, Oldham, Plymouth, Rochdale, Saint-Hélène, Salford, Sheffield et West Bromwich. Dans 10 villes les affaires d'enfants viennent après les autres et les enfants sont tenus dans des salles séparées; les noms sont: Dudley, Hanley, Leicester, Oxford, Stockton, Swansea, Wigan, Worcester, Yarmouth. Dans 11 villes il y a des tribunaux spéciaux pour enfants: Balh, Birmingham, Bolton, Bradford, Bury, Canterbury, Halifax, Hull, Lincoln, Manchester, Walsall ».

²³ On constate — scrive MARCEL KLEINE, *Les Tribunaux spéciaux pour enfants en Angleterre* — à l'examen de ce tableau que pour un grand nombre d'affaires, l'ajournement a été prononcé; dans ce cas les enfants ont été purement et simplement renvoyés dans leur famille ou chez leurs gardiens, sous promesse de conduite meilleure.

Ils sont alors, à proprement parler, en liberté surveillée.

Des délégués spéciaux du Tribunal appellés *probation officers* les visitent périodiquement. Pendant la période qui nous intéresse il n'y a eu que trois pour cent de récidivistes parmi les enfants rendus ainsi à la liberté conditionnelle; autre fait significatif: en 1904, disent les statistiques, 204 enfants au-dessous de 16 ans sont entrés à la prison de Birmingham; en 1905, après l'ouverture du Tribunal spécial, 72 seulement; en 1906, pas un seul.

Telle est, dans ses lignes générales, l'organisation du *Juvenile Court* de la cité de Birmingham. On y retrouve les points principaux du système américain; les autres villes anglaises ont adopté des organismes à peu-près similaires. J'estime que les Tribunaux pour enfants répondent à un sentiment unanime, à un besoin général d'une juridiction spéciale pour les enfants qui se fait universellement sentir. Quelques mots importants au point de vue français: les enfants délinquents ne sont bien souvent que les victimes du milieu néfaste où ils vivent; on ne peut vraiment les considérer comme des *petit criminels*; aussi bien, l'Angleterre, à l'instar de l'Amérique, a édicté des peines sévères à l'égard des parents coupables, négligents ou complices, et lorsque le fait est patent, ceux-ci peuvent être condamnés à l'amende et

à la prison; la sentence peut d'ailleurs n'être rendue exécutoire, qu'au bout d'une année; ces parents sont alors comme les enfants eux mêmes, *en probation*, c'est-à-dire à l'*essai* et sous la surveillance d'un délégué. Si pendant cette période les parents incriminés ne sont l'objet d'aucune plainte nouvelle, la sentence est alors définitivement ajournée: c'est ainsi qu'à Birmingham, 54 parents ont été condamnés à des amendes variant entre 5 et 40 schellings, sans préjudice des frais pour avoir poussé leurs enfants à la mendicité ou au commerce prohibé de menus objets dans les rues (loi de 1904, pour la préservation des enfants contre les mauvais traitements et loi de 1903 concernant les enfants). Notre législation actuelle de l'enfance ne nous fournit pas à cet égard d'arme semblable et surtout aussi flexible et c'est profondément; une loi établissant la responsabilité pénale des parents coupables de négligence ou de complicité dans les délits d'enfants est le complément indispensable d'un tribunal juvénile et la condition essentielle de sa totale efficacité.

²⁴ V. Maurice Gastambide, Rôle des Conseils d'Orphélins, in Germania, e gli art. 1675, 1679, 1849-1851 e 1862 del Codice Civile Germanico, e 49 e seguenti della Legge introduttiva dell'Ordinamento della Procedura Civile del 30 gennaio 1877 con le modificazioni introdotte dalla legge 17 maggio 1898.

²⁵ Il senatore Beltrami-Scalia, Presidente della Commissione per la Statistica giudiziaria, che il Lacassagne (*Actes du premier Congrès d'Anthropologie criminelle*, pag. 167) definisce «un des plus distingués et sympathiques savants italiens» è tra gli uomini più colti e più competenti nelle penitenziarie discipline, ed egli, che per molti anni ne fu il Direttore, volse e sospinse l'Amministrazione delle Carceri per quanto concerneva specialmente l'infanzia abbandonata, colpevole, o delinquente, verso tutte quelle profonde e moderne riforme, che i nuovi studi designavano, e le nuove condizioni ed esigenze giuridico-sociali imponevano.

²⁶ V. Seduta della Commissione per la statistica giudiziaria dei 5 luglio 1907.

²⁷ V. tra gli altri lavori, nella *Rivista Penale* dello scorso anno, la dotta ed elevata monografia dell'illustre prof. Stoppato.

²⁸ «Les jurisconsultes — écrit le Berenger (op. cit.) — ont vu dans l'organisation nouvelle une atteinte à divers principes et s'élèvent contre la liberté de procédure et de décision laissée à la plupart des juges d'enfants, contre l'absence d'avocats au procès, contre l'ingérence du délégué du tribunal dans la famille des enfants mis en liberté surveillée, enfin contre l'indulgence exagérée des tribunaux.

Cette hostilité de certains jurisconsultes, très peu nombreux d'ailleurs s'est traduite par une attaque contre les lois de l'enfance, devant les Cours Suprêmes; et nous avons vu que la loi de 1901, votée par la législature de Pensylvanie en faveur des tribunaux d'enfants fut en février 1903 déclarée inconstitutionnelle par la Cour Supérieure. Mais aujourd'hui, la plupart des lois établissant les tribunaux d'enfants, sont rédigées de façon à ne donner aucune prise à cette attaque, et récemment encore, le 20 décembre 1905, la Cour Suprême de l'Illinois validait la loi des *Juvenile Courts*.

On peut, d'ailleurs, donner satisfaction aux désirs des jureconsultes sans toucher au principe du tribunal pour enfants: *la liberté de procédure et de décision peut être limitée dans une certaine mesure par l'élaboration d'un code spécial de l'enfance, uniformisant les méthodes du tribunal.*

²⁹ « Nous venons d'analyser en détail — leggesi nel Rollet (op. cit.) — le remarquable rapport de la Commission de l'État de New-York. La Commission ne met pas même en question l'utilité des « tribunaux pour enfants ». Elle considère cette institution comme faisant maintenant partie du système judiciaire et elle s'efforce seulement de remédier aux défauts que l'expérience révèle. Ces défauts tiennent à deux causes: la tendance de certains juges à remplacer par la liberté surveillée toutes les autres sanctions, et surtout l'insuffisance du nombre, et quelquefois de la qualité des délégués.

Évidemment la période de tâtonnements n'est pas close pour les tribunaux d'enfants. L'ancienne méthode judiciaire, fixant à chaque crime une punition définie est plus facile à appliquer qu'une méthode qui doit étudier d'abord l'âme et la personnalité de l'enfant coupable. Le système nouveau n'est pas encore la perfection. Mais il est un énorme progrès sur ce qui existait avant. C'est à ce titre que l'Amérique, pays pratique, l'a adopté avec enthousiasme, quitte à en corriger les défauts peu à peu, au fur et à mesure qu'ils apparaissent. »

³⁰ V. nella *Revue bleue* del marzo 1906 e dell'aprile 1907 due manografie di P. Straus con le quali si propugna la organizzazione della educazione professionale, il collocamento famigliare e la unificazione delle varie leggi in un Codice della Infanzia.

³¹ Les criminalistes et les magistrats ont pensé qu'il était indispensable d'épargner autant que possible aux enfants la honte de comparaître en justice et les dangers de la promiscuité de la maison de correction.

A leur égard, en effet, il faut avoir épuisé toute l'indulgence possible avant de recourir à des mesures de rigueur. Ce n'est qu'à défaut de tout autre moyen qu'on doit les traduire en justice pour faire prononcer contre eux une condamnation, ou l'envoi dans une maison de correction (L. GEORGE, pagina 125).

³² « Il ne s'agit nullement — afferma opportunamente il Gastambide (op. cit.) — d'abandonner à l'État l'entreprise de l'éducation générale de

tous les petits Français; partout où la famille fonctionne normalement, dans la grande majorité des cas, remarquons-le, l'intervention d'une haute tutelle est inutile. Malheureusement, il est des milieux, et l'état social actuel tend plutôt à les multiplier, où l'enfant, en grandissant, semble voué à une pré-cocité criminelle presque certaine. L'enfant commettra-t-il son premier délit avant ou après 18 ans? Question de hasard, sans doute, question de police peut-être aussi; car il peut avoir délinqué avant 18 ans et ne pas s'être fait prendre; or, nous le demandons, la société a-t-elle le droit d'intervenir uniquement pour réprimer, alors qu'elle n'a pas su prévenir?

Elle se reconnaît des droits envers l'individu, soit; mais qu'elle se reconnaisse alors les devoirs qui, seuls, en raison, peuvent fonder ses droits. Or, abandonner un enfant, sous le prétexte de refus d'ingérence dans la famille à un milieu qui lui inoculera à peu près fatallement le virus du crime, c'est s'exposer à se condamner elle-même le jour où ses juges condamneront celui dont toute l'enfance n'a été, par sa faute, qu'une trop longue initiation au crime.

Je suis convaincu, a dit prophétiquement Shering, dans son *Évolution du droit* (traduction Meulenaer, page 341) que dans un avenir plus ou moins lointain, on saura fermer certaines maisons paternelles qui ne sont que des pépinières de vices et de crimes, et où l'enfant est moralement abandonné.

Or, ce jour n'arrivera, nous en sommes convaincus, qu'autant que sur le terrain de la législation civile une haute tutelle effective existera dans l'intérêt de l'enfant ».

³³ Merita su tale argomento di esser letto e meditato:

Le projet de la loi de l'Illinois pour les adultes délinquants.

Projet de loi établissant les pénalités à appliquer aux personnes coupables d'avoir, directement ou indirectement, causé l'abandon d'un enfant, ou d'en avoir fait un enfant délinquant, ainsi que le sursis de la condamnation et la mise en liberté sous surveillance.

Il est ordonné par le peuple de l'État de l'Illinois représenté à l'Assemblée générale :

Tout parent, ou tuteur légal ou personne ayant la garde d'un enfant abandonné, négligé ou délinquant, d'après la définition de la loi de cet Etat, ou toute autre personne qui, sciemment ou volontairement, encouragera, aidera, provoquera, favorisera cet état d'abandon, de négligence ou de délinquance, ou qui, sciemment ou de plein gré commettra le ou les actes qui produisent directement, favorisent, ou contribuent à créer les circonstances qui font de l'enfant un enfant abandonné, négligé ou délinquant, ou qui, ayant la garde de l'enfant, négligera volontairement, quand elle le pourrait, de faire ce qui tend directement à empêcher un tel état de choses ou d'écartier les conditions qui le suscitent, seront jugées coupable de délit:

et, sur preuve de ces faits, ces personnes seront punies d'une amende n'excédant pas 200 dollars, soit d'un emprisonnement dans la prison du comté, une maison de correction ou un atelier hospitalier, qui ne dépassera pas 12 mois, soit ensemble de l'amende et de la prison.

Au cas où le tribunal croirait ne pas devoir imposer le châtiment, il aura le droit de prononcer une décision suspendant la condamnation, et de mettre l'inculpé en liberté, sous surveillance, pour une année, à condition que celui-ci signe une reconnaissance avec ou sans caution, des sommes fixées par le tribunal. Les clauses de la reconnaissance seront telles que, si le défendeur comparaît lui-même devant le tribunal chaque fois qu'il en sera requis au cours de l'année, s'il traite l'enfant abandonné, négligé ou délinquant de façon à empêcher la continuation ou le retour de cet état de choses; où suivant que le tribunal décidera, et si, de plus, il se conforme aux termes de cette ordonnance, alors la reconnaissance sera nulle, tandis qu'autrement elle aura sa pleine force et son plein effet.

Si le tribunal, par des renseignements ou par des témoignages faits sous la foi du serment, est convaincu qu'à une époque de l'année le défendeur a violé les termes de cette ordonnance, il peut immédiatement révoquer cette dernière et condamner l'inculpé d'après le jugement origininaire. A moins qu'il ne soit ainsi condamné, le défendeur sera libéré à la fin de l'année, et l'accusation deviendra nulle.

³⁴ Antonio Pagano, già tanto lodato dal *Coenobium* (anno 1º, n. 2), nella sua Introduzione alla *Filosofia del Diritto* or ora pubblicata, ha molto giustamente osservato:

« Che lo Stato non debba penetrare siffattamente nella vita privata dei « cittadini da lederne la dignità e la ragionevole indipendenza; ciò non toglie « che la funzione legislativa, la quale determina i diritti dei singoli e li con- « tempera con l'interesse comune, sia per sè una funzione pubblica e sociale, « e che il diritto privato sia costituito in grazia di un supremo principio di « bene pubblico. Il momento giuridico dei rapporti di diritto privato non è « poi costituito dal contenuto dei rapporti medesimi, ma dagli effetti che ad « essi ed alle loro modalità attribuisce il legislatore. Bisogna poi distinguere « in detti rapporti il momento giuridico dalle ragioni di ordine etico o poli- « tico, che ne sono il fondamento. Il legislatore deve penetrare nell'interno « della vita privata per assicurare certi beni d'indole sociale, cioè etica o « politica; ma d'altra parte una tale penetrazione è necessaria, perchè di « regola l'ordine sociale non si stabilisce da sè, per la volontà degli uomini « e la dinamica degl'interessi, ma ha d'uopo dell'ausilio dell'autorità e delle « leggi. Che la tecnica del diritto privato ordini la materia di questo, s'in- « tende e sta bene; ma la filosofia del diritto, come la teleologia delle norme « giuridiche, deve guardare agli scopi ed alla funzione delle norme stesse ».

35 Mi sono pervenute recentissimamente dagli Stati Uniti talune lettere, delle quali credo utile pubblicare qui in nota la seguente:¹

I « ASSOCIAZIONE NEW YORKESE
« CONTRO I MALTRATTAMENTI ALL'INFANZIA
« N. 297 Fourth. Ave. ang. East 23rd Str.
« New York, 7 gennaio 1898.
« A. S. E. l'on. ORONZO QUARTA
« Presidente della Corte Suprema.

« Eccellenza,

« Quest'Associazione ha preso nota della vostra raccomandazione, che il telegrafo ci ha comunicata, nel senso che vengano stabiliti in Italia Tribunali per l'infanzia come quelli che vigono agli Stati Uniti, e si permette di offrirvi colla presente i suoi rispettosi servigi, per qualunque informazione, statistica od altra, relativa a codesta istituzione, che ha riportato in America un successo così notevole. È per noi cagione di alta soddisfazione il fatto che l'Italia prenda in serio esame questi Tribunali, mentre la Francia, la Germania, l'Austria e l'Inghilterra hanno già deciso d'organizzare Tribunali pei giovanetti e un Tribunale di tal sorte già funziona in Germania.

« In America abbiamo constatato che la separazione recisa dei fanciulli dai venuti adulti è assolutamente essenziale per poter tentare con successo l'emendamento dei fanciulli e fanciulle della strada. Il non esser contaminata da delinquenti adulti induriti, mantiene la plastica mente infantile libera dalle pericolose suggestioni delittuose fatte dai malfattori anziani e lascia ancora alla compagine mentale dell'adolescente la suscettibilità ad esser modellata come si deve.

« Questo ramo della nostra attività ebbe origine in New York, nel 1892, quando, per iniziativa della nostra Associazione, il Congresso approvò la prima delle leggi che siano state emanate per la separazione dei fanciulli dagli adulti negli affari criminali. Sulla strada intrapresa si continuò con tale vigore che si giunse ad ottenere le leggi emanate 5 anni or sono, con cui si ordina che i fanciulli delinquenti vengano giudicati separatamente, in edifici espressamente a ciò destinati, e fisicamente separati da quelli destinati ai Tribunali per gli adulti, ed insieme si istituisce un sistema basato su una specie di parola d'onore, applicato ai delinquenti non recidivi. Il risultato fu che quasi il 90% dei fanciulli, i quali prima che tale sistema venisse

I THE NEW YORK SOCIETY
FOR THE
PREVENTION OF CRUELTY TO CHILDREN
N. 297 Fourth Avenue
(corner East 23rd Street).

New York, Jan. 7th, 1908.

Hon. ORONZO QUARTA
President, Supreme Court.

Dear Sir,

The Society has observed the public cable reports of your recommendation that Italy establish Children's Courts on the system in vogue in the United States and begs hereby to respectfully tender its services in furnishing you with information, statistical or otherwise, of this work which has become so singularly successful in America. It is extremely gratifying that Italy is seriously considering the organization of these Courts, France, Germany, Austria and England having already decided to organize Juvenile Courts and one such tribunal being in operation in Germany. In America we have found that the utter separation of children from adults charged with crime is absolutely essential to the successful carrying out of the plans for the reformation of wayward boys and girls. The lack of contamination with hardened adult offenders keeps the plastic child mind free from the dangerous criminal suggestions which are made by the older malactors and leaves the juvenile mental structure still capable of being properly moulded. This branch of the work had its origin in New York in 1892, when, at the instance of this Society, our Legislature passed the first statute enacted anywhere for the separation of children from adults, in criminal courts. The departure was so vigorously carried out in New York that it culminated in the statutes enacted five years ago for the separate trial of "criminal children," in a building set apart for that purpose and not physically connected with the criminal courts for adults, and through this, a system of parole for first offenders was inaugurated with the result that nearly 90 percent of children who, before the introduction of that departure, would have been committed to institutions, have been released under the direction of parole officers and who have not been returned to the Court for re-current misbehavior.

As being of interest to this subject, the Society is forwarding you under separate

« introdotto, sarebbero stati internati in « penitenziari, sono stati rimessi in libertà « con ordinanza di giudici DELLA PAROLA « e non sono più stati richiamati in giu- « dizio per nuove infrazioni.

« Quest'Associazione si prega spedirvi « separatamente, sotto fascia, ritenendoli « interessanti al proposito di cui si tratta:

« una copia del manuale del Gerry, sul « quale son basate, per la maggior parte, « leggi umane del mondo;

« una copia dell'ultimo resoconto an- « nuale di questa Associazione;

« un opuscolo mio sulla *Origine dei* « *Tribunali dell'infanzia*;

« e una copia dell'ultimo fascicolo della « Relazione del nostro Tribunale dell'in- « fanzia.

« Nel pregare V. E. di volermi far co- « noscere se questo pacco le sia giunto, e « se vi occorrono altre informazioni, mi « prego trasmettervi le felicitazioni del « nostro sodalizio ed i miei auguri perso- « nali pel successo della nuova impresa.

« Dell'E. V.

« *Devmo, obbmo*

« E. FELLOW JENKINS
« Segr. e direttore ».

cover a copy of Gerry's Manual, upon which most of the humane laws of the world are based; a copy of this Society's last annual report; and of a pamphlet by myself on "the Origin of the Juvenile Court,," and a copy of the last issue of our Juvenile Court report.

I should be pleased to know that you have received these and to be informed whether there is any further information you desire.

Expressing the Society's felicitations and my personal wish for the success of the new undertaking.

I am, Sir,

Your humble servant

E. FELLOW JENKINS
Secy & Supt.

PROSPETTI STATISTICI



ANNO 1907

STATISTICA DEGLI AFFARI CIVILI

RICORSI ORDINARI COMUNI A TUTTE LE CORTI DI CASSAZIONE.

Ricorsi a carico:

Pendenti alla fine del 1906	214
Pervenuti durante il 1907	519
Totale a carico	<u>733</u>

Esito dei ricorsi esauriti:

Per rinuncia	31
Per dichiarazione d'inammissibilità	7
Con rigetto	238
Con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata: con rinvio	161
» » » » senza rinvio	<u>—</u>
Totale esauriti	<u>437</u>

Rimangono pendenti alla fine del 1907 296

Integrazioni di giudizio n. 3.

Le conclusioni del Pubblico Ministero furono difformi in cause n. 24.

N. 426 sentenze decisero n. 437 ricorsi.

Il relatore non fu l'estensore della sentenza in cause n. 4.

TERMINI NEI QUALI FURONO PUBBLICATE LE SENTENZE DAL GIORNO IN CUI LA CAUSA PASSÒ IN ISTATO DI DECISIONE.

Entro 8 giorni	83
Entro 15 giorni	170
Entro 20 giorni	81
Entro un mese	69
Dopo un mese	23

DURATA DELLE CAUSE DECISE IN CASSAZIONE
DALLA DATA DEL RICORSO A QUELLA DELLA SENTENZA

Non oltre 3 mesi	2
Da più di 3 mesi a 6	241
Da 6 mesi ad un anno	168
Da un anno a 2	20
Da 2 anni a 3	4
Oltre 3 anni	2

RICORSI DI COMPETENZA SPECIALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA.

Ricorsi a carico:

Pendenti alla fine del 1906	58
Pervenuti durante il 1907	289
Totale a carico.	347

Esito dei ricorsi esauriti:

Per rinuncia	10
Per dichiarazione d'inammissibilità	38
Con rigetto	122
Con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata; con rinvio	79
» » » » senza rinvio	—
Totale esauriti.	249

Rimangono pendenti alla fine del 1907 98

Integrazione di giudizio n. 1.

Le conclusioni del Pubblico Ministero furono difformi in cause n. 15.

N. 239 sentenze decisero n. 249 ricorsi.

Il relatore non fu l'estensore della sentenza in cause n. 0.

TERMINI NEI QUALI FURONO PUBBLICATE LE SENTENZE
DAL GIORNO IN CUI LA CAUSA PASSÒ IN ISTATO DI DECISIONE.

Entro 8 giorni	59
Entro 15 giorni	102
Entro 20 giorni	45
Entro un mese.	27
Dopo un mese.	6

DURATA DELLE CAUSE DECISE IN CASSAZIONE
DALLA DATA DEL RICORSO A QUELLA DELLA SENTENZA.

Non oltre 3 mesi	41
Da più di 3 mesi a 6	123
Da 6 mesi ad un anno	81
Da un anno a 2	3
Da 2 anni a 3	1
Oltre 3 anni	—

RICORSI ALLE SEZIONI UNITE
IN MATERIA DI COMPETENZA E CONFLITTO.

Ricorsi a carico:

Pendenti alla fine del 1906	113
Pervenuti durante il 1907	215
Totale a carico	<u>328</u>

Esauriti:

Con dichiarazione di competenza dell'autorità giudiziaria	39
» d'incompetenza	57
» di competenza della Sezione civile	13
» » delle Sezioni Unite	4
» » della Cassazione territoriale	46
Con rinuncia	6
Con dichiarazione d'inammissibilità	1
Con cassazione intera o parziale della sentenza denunciata:	
con rinvio	42
senza rinvio	6
ai sensi dell'art. 547 procedura civile	7
con rigetto	41
Totale esauriti	<u>262</u>
Rimangono pendenti alla fine del 1907	66

N. 247 sentenze decisero n. 262 ricorsi.

Integrazioni di giudizio n. 1.

Le diffidenze tra conclusioni del Pubblico Ministero e le sentenze furono n. 12.

RIEPILOGO.

Affari ordinari, sentenze	426
Affari speciali, sentenze	239
Sezioni Unite, sentenze	247
Totale sentenze	912

Rimangono pendenti alla fine del 1907:

ricorsi di competenza ordinaria	296
» » speciale	98
» alle Sezioni Unite	66
Totale	460

RICORSI ALLA COMMISSIONE PEL GRATUITO PATROCINIO.

Ricorsi a carico:

Pendenti alla fine del 1906	2
Pervenuti durante il 1907	193
Totale a carico	195

Esauriti:

Con rigetto	82
Ammessi per ricorrere	73
Ammessi per resistere	29
Non luogo	—
Totale esauriti	184

Rimangono pendenti alla fine del 1907 11

Dei ricorsi interposti con l'ammissione al gratuito patrocinio:

vennero accolti	32
vennero respinti	4
sono ancora pendenti	37
Totale	73

GIUDIZI DISCIPLINARI NELL'ANNO 1907.

Sentenze contro Magistrati	12
» » Avvocati e Procuratori	2
» » Notai	21
» » Ufficiali giudiziari	—
» » Ufficiali di stato civile	1
» » Patrocinatori legali	2
Totale sentenze	38

STATISTICA DEGLI AFFARI PENALI.

Prospetto delle condanne condizionali dal 1º dicembre 1906 al 30 novembre 1907.

Numero delle domande per condanne condizionali proposte						Applicate d'ufficio						Accolte						Respine						Condanne condizionali revocate a norma dell'articolo 3 legge 26 giugno 1904						
dagl'imputati innanzi			dal Pubb. Minist. innanzi			dalle Corti d'appello			dai Tribunali			dalle Preture			deg'l imputati innanzi			del Pubb. Minist. innanzi			deg'l imputati innanzi			del Pubb. Min. innanzi						
le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	dalle Corti d'appello	dai Tribunali	dalle Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	le Corti d'appello	i Tribunali	le Preture	dalle Corti d'appello	dai Tribunali	dalle Preture				
3,554	23,680	38,456	255	6,188	15,042	346	5,258	25,569	2,407	16,385	25,996	258	5,458	12,812	1,076	7,273	12,553	52	674	2,231	56	923	1,822							

R I A S S U N T O

Proposte dagl'imputati innanzi:

alle Corti d'appello	3,554
ai Tribunali	23,680
alle Preture	38,456
	<u>65,690</u>

Proposte dal P. M. innanzi:

alle Corti d'appello	255
ai Tribunali	6,188
alle Preture	15,042
	<u>21,485</u>

Applicate d'ufficio innanzi:

alle Corti d'appello	346
ai Tribunali	5,258
alle Preture	25,569
	<u>31,173</u>
	<u>118,348</u>

Accolte degl'imputati innanzi:

alle Corti d'appello	2,407
ai Tribunali	16,385
alle Preture	25,996
	<u>44,788</u>

Respine innanzi:

alle Corti d'appello	1,076
ai Tribunali	7,273
alle Preture	12,553
	<u>20,902</u>
	<u>65,690</u>

Accolte del P. M. innanzi:

alle Corti d'appello	258
ai Tribunali	5,458
alle Preture	12,812
	<u>18,528</u>

Respine innanzi:

alle Corti d'appello	52
ai Tribunali	674
alle Preture	2,231
	<u>2,957</u>
	<u>21,485</u>

Condanne condizionali revocate:

dalle Corti d'appello	56
dai Tribunali	923
dalle Preture	1,822
	<u>2,801</u>

PRIMA SEZIONE PENALE

Statistica dal 1º gennaio al 31 dicembre 1907.

Ricorsi pendenti alla fine dell'anno 1906	395
Ricorsi pervenuti a tutto il 31 dicembre 1907.	2,798
	<u>3,103</u>
Ricorsi esauriti a tutto il 31 dicembre 1907 senza discussione di motivi:	
per recesso del ricorso	94
per estinzione dell'azione penale	240
per inammissibilità.	718
	<u>1,052</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi contro sentenze dei Pretori:	
rigetto	330
annullamento	88
	<u>418</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi contro sentenze di Tribunale:	
rigetto.	383
annullamento.	86
	<u>469</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi contro sentenze di Corte d'appello:	
rigetto.	172
annullamento	27
	<u>199</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi contro sentenze di Sezione d'accusa:	
rigetto.	17
annullamento	5
	<u>22</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi contro sentenze di Corte d'assise:	
rigetto.	671
annullamento	35
	<u>706</u>
Ricorsi esauriti con discussione di motivi in processi a Sezioni unite	6
	<u>6</u>
Totale dei ricorsi esauriti	<u>2,872</u>
Ricorsi rimasti pendenti al 31 dicembre 1907.	<u>231</u>
Totale.	<u>3,103</u>

Le conclusioni del Pubblico Ministero non sono state accolte soltanto in 147 sentenze.

Durata del giudizio dalla data della sentenza denunciata:

non oltre 3 mesi	2,194
da 3 a 6 mesi	624
da 6 mesi ad un anno	54
oltre l'anno	—
	<u>2,872</u>

Conflitti e designazione di magistrato:

pendenti alla fine dell'anno 1906	9
pervenuti a tutto il 31 dicembre 1907	295
	<u>304</u>

Conflitti e designazioni di magistrato:

decisi a tutto il 31 dicembre 1907	295
pendenti a tutto il 31 dicembre 1907	9
	<u>304</u>

Revisioni:

pendenti alla fine dell'anno 1906	—
pervenute a tutto il 31 dicembre 1907	3
decise a tutto il 31 dicembre 1907	3
	<u>3</u>

Rimessioni:

pendenti alla fine dell'anno 1906	—
pervenute a tutto il dicembre 1907	35
	<u>35</u>

Rimessioni:

decise a tutto il 31 dicembre 1907	29
pendenti a tutto il 31 dicembre 1907	6
	<u>35</u>

Cause relative agli infortuni sul lavoro:

ricorrente operaio, esito: inammissibile	3
» » » rigetto	16
» » » annullamento	1
» » » rinunzia	2
ricorrente Pubblico Ministero, esito: rigetto	2
» » » » annullamento	3
ricorrente impresario, esito: rigetto	44
» » » annullamento	11
	<u>82</u>

SECONDA SEZIONE

Statistica penale dal 1º gennaio al 31 dicembre 1907.

	procedim.	con ric.
Procedimenti pendenti al 1º gennaio 1907	783	1,015
» pervenuti a tutto il 31 dicembre 1907	<u>6,252</u>	<u>8,231</u>
Totale	7,035	9,246
» esauriti a tutto il 31 dicembre 1907	<u>6,363</u>	<u>8,363</u>
» pendenti al 1º gennaio 1908	<u>672</u>	<u>883</u>
Ricorsi esauriti senza discussione di motivi:		
per rinuncia	146	
per estinzione dell'azione penale	276	
per inammissibilità del ricorso (*)	<u>3,513</u>	
		3,935
Ricorsi esauriti con discussione dei motivi:		
contro sentenze dei Pretori: rigetto	80	
» annullamento	7	
contro sentenze dei Tribunali: rigetto	1,448	
» annullamento	165	
contro sentenze delle Corti: rigetto	2,495	
» annullamento	226	
Annullamenti pronunciati nell'interesse della legge (articolo 684 Cod. proc. pen.)	6	
Annullamenti pronunciati pei giudizi di revisione (articoli 688, 689, 690, 691 Cod. proc. pen.).	1	
	<u>4,428</u>	
Totale	<u>8,363</u>	
Procedimenti: durata del giudizio dalla data della sentenza impugnata:		
non oltre 3 mesi	4,887	
da 3 a 6 mesi	1,296	
da 6 mesi ad un anno	169	
da più di un anno	<u>II</u>	
	<u>6,363</u>	
Sentenze pronunciate definitive	6,363	
» preparatorie ed incidentali	<u>85</u>	
	<u>6,448</u>	

Avvertenza. — Delle sentenze definitive pronunciate dalla seconda Sezione, 160 sono in difformità delle conclusioni del Pubblico Ministero ed in 18 di esse l'estensore è stato diverso dal relatore.

(*) In questo numero si comprendono 50 cause in cui vi fu discussione sul merito del ricorso, cioè veri e propri casi d'inammissibilità, mentre tutte le altre cause definite senza discussione dei motivi riflettono casi di decadenza del ricorso per inosservanza delle formalità che devono accompagnare la domanda di cassazione.